

GIURISDIZIONE E FEDELTA': POTERI FEUDALI DENTRO LO STATO MEDICEO

1. *Come a «il Re della Spagna tutti li suoi Regni»: l'etica della giurisdizione*

Il primo aprile del 1626 Bindaccio Ricasoli scriveva una lettera di licenziamento al vicario della sua piccola "baronia" sospesa sui contrafforti del Pratomagno aretino: La Trappola, Rocca Ricciarda e Sagona¹. Il vicario rimosso è messer Deo Dei di Loro (oggi Loro Ciuffenna), uno fra i numerosi notai, o più rari dottori in legge, del borgo prossimo alla Trappola, che nell'esercizio della giurisdizione feudale avevano trovato per generazioni un fortunato bacino d'impiego. La destituzione, avvenuta a ridosso della nomina e dell'invito a prendere possesso del feudo, è decisa e seccamente motivata:

Vi scrivemmo sotto il dì 25 del passato [...] dove non solo non tenghiamo risposta, ma ci viene a gl'orecchi, che voi non siete ancora andato a pigliare il possesso del Governo; cosa in vero ci fa stupire, che voi ci haviate a trattare in questa maniera, e sappiate, che li nostri Popoli ci sono a quore quanto sieno a il Re della Spagna tutti li suoi Regni. Però all'hauta di questa consegnerete tutti li libri, che tenete di nostro a messer Claudio Masi,

¹ I feudi su cui si richiama l'attenzione sono rappresentati dalle micro signorie territoriali inalveate nel granducato, e non quelli dotati di dimensione statale che già il cardinal De Luca identificava come potentati, cfr. A. SPAGNOLETTI, *Feudatari imperiali nel sistema dinastico italiano (secoli XVI-XVII)*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, (a cura di) C. Cremonini, R. Musso, Roma, Bulzoni-Istituto internazionale di studi liguri, 2010, pp. 49-64: 51-52. I numerosi feudi imperiali della Lunigiana sono stati valutati solo in quanto progressivamente incorporati dai Medici. Meriterebbero infine una specifica analisi i feudi ecclesiastici esistenti nel granducato, in particolare quelli di Murlo, Cesa e Turicchi, governati rispettivamente dei vescovi di Siena, Arezzo e Fiesole. Sul feudalesimo toscano d'età moderna i lavori più approfonditi restano quelli di G. PANSINI, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, in «Quaderni storici», n. 19, 1972, pp. 131-186, e di E. FASANO GUARINI, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973, pp. 63-72, che dedica ampio spazio al fenomeno nell'età cosimiana; sulle infeudazioni nel Senese, considerate come consapevole programma di politica economica nell'età di Ferdinando I, cfr. I. POLVERINI FOSI, *Un programma di politica economica: le infeudazioni nel Senese durante il principato mediceo*, in «Critica storica», XIII (1976), pp. 76-88; sulle dinamiche sociali dei feudi dello Stato Nuovo, cfr. in questo volume, A. SAVELLI, «*Presso al confino alieno*»: il caso di Camporosevoli, a cui si rimanda anche per i riferimenti alla recente bibliografia. Una panoramica su tutti i feudi medicei, da verificare in alcuni passaggi, è offerta da G. CACIAGLI, *I feudi medicei*, Pisa, Pacini, 1980.

datore di questa, quale costituiamo in luogo vostro. E non per questo resteremo nell'occasione di farvi cosa grata, valendovi di noi. Dio di male ne guardi².

La superba similitudine testimonia la vocazione giurisdizionale di Bindaccio Ricasoli e suffraga l'importanza che la percezione signorile di sé e del valore etico del governo del feudo, enfatizzata dalla natura privata dello scambio epistolare, assume come elemento fondamentale e distintivo di uno spaccato del mondo feudale mediterraneo³. È questo lo spirito che accompagna l'esercizio della giurisdizione interna del dominio signorile, strutturale e connotativo del feudo e dei feudatari, non meno dell'inquadramento dei poteri signorili nel contesto statale di riferimento⁴. Il modello di confronto, per estensione e quantità delle genti soggette, è il potere spagnolo, non quello dell'Impero. Come sudditi innumerevoli di lingue, razze e continenti diversi erano oggetto delle premure e del grande disegno di governo del Re Cattolico, allo stesso modo stava «a quore» a Bindaccio quel mezzo migliaio scarso di vassalli, com-

² Bindaccio Ricasoli a messer Deo Dei da Loro, Firenze, 1 aprile 1626, ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (d'ora in avanti ASF), *Ricasoli*, parte antica filze, 11, ins. 3, n. 24, carte non numerate (da adesso cc. n. nn.).

³ La tensione etica verso il governo del feudo, variamente modulata, costituisce un dato non esclusivo dei Ricasoli o della realtà toscana; cfr. le più tarde istruzioni, redatte tra il 1714 e il 1728, di Francesco Maria II di Clavesana per il governo del feudo ligure di Rezzo; D. PUNCUCH, *Istruzioni di Francesco Maria II di Clavesana per il buon governo del feudo di Rezzo e dell'azienda familiare*, in *Studi e documenti di Storia Ligure in onore di Don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria» n.s., XXXVI (1996), n. 2, pp. 504-535. Per la categoria di feudalesimo dell'«Europa mediterranea», cfr. A. MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 65-89, 207-218. Orientato sui canali di affermazione politica e cortigiana della feudalità il lavoro di R. AGO, *La feudalità in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1998. La categoria di feudalesimo mediterraneo appare estendibile ben oltre i limiti del mondo iberico e degli Stati meridionali e insulari dell'Italia spagnola: A. MUSI, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», IX (2012), pp. 9-22.

⁴ Sulla centralità della giurisdizione, soprattutto in riferimento ai Regni dell'Italia spagnola cfr. R. CANCELILA, «Per la retta amministrazione della giustizia». *La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 16, 2009, pp. 322-323; L. COVINO, *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800)*, Milano, FrancoAngeli, 2013; per un quadro settecentesco del governo del feudo in Terra di Bari, cfr. A. SPAGNOLETTI, *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo*, in «Società e storia», n. 55, 1992, pp. 61-79; ancora nella cornice della giurisdizione feudale settecentesca s'iscrivono i saggi di A. DI FALCO, *Feudalità ecclesiastica nel Regno di Napoli: giurisdizione feudale e rendita fondiaria dell'abbazia di Montecassino nel XVIII secolo*, in E. NOVI CHAVARRIA, V. FIORELLI, *Baroni e Vassalli. Storie moderne*, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 108-132, e L. COVINO, «La gemma preziosa de' Baroni». *Giurisdizione e amministrazione del feudo nella Calabria del tardo Settecento*, ivi, pp. 228-258. Una forte attenzione agli aspetti giurisdizionali del feudo caratterizza anche le ricerche su alcune realtà dello Stato della Chiesa e su specifici feudi imperiali dell'area ligure-piemontese; cfr. B. FORCLAZ, *La famille Borghese et ses fiefs. L'autorité négociée dans l'état pontifical d'ancien régime*, Rome, École française de Rome, 2006; insiste sulla complessa articolazione dei poteri interni al feudo ligure di Spigno, appartenente agli Asinari del Carretto, L. GIANA, *Giustizia e istituzioni. La definizione di un feudo imperiale nel XVII secolo*, in *Istituzioni*, (a cura di) L. Giana, V. Tigrino, in «Quaderni storici», XLVII, 139, 1, 2012, pp. 125-159.

posto per lo più da pastori transumanti e dalle loro mogli, le vere abitatrici degli inospitali pendii della baronia⁵.

Assieme all'atto destituivo prodotto sulla scorta di un sollecito precedente di appena una settimana che non aveva sortito effetti, il Ricasoli dispensava una generica riserva di benignità a credito del vicario rimosso, nel caso avesse avuto necessità di ricorrere in futuro agli uffici dei baroni. La percezione degli obblighi di governo e dell'acuta coscienza del mandato feudale si coniuga con una signorile severità che, sul piano dell'autoidentificazione non meno che su quello della costruzione dell'immagine sociale, non sembra essere stata inusuale tra i consorti antenati del barone di ferro⁶. Sarà anche il senso dell'impegno di governo degli uomini e dei luoghi, variamente modulato, a sostanziare e giustificare un feudalesimo attraversato da forti diversità, strutturatosi di conserva allo Stato mediceo e alla comune giustificazione nel sistema gerarchico del potere imperiale e spagnolo⁷.

In questo contesto di gerarchie istituzionali a matrice principesca o monocratica, le signorie d'incerta origine trovarono un inquadramento pressoché naturale. Quelle che erano poco più che tradizioni di dominio proprietario-giurisdizionale, assai sbiadite e di scarsa efficacia, sopravvissute all'accentramento della politica territoriale del Comune di Firenze, come la contea dei Della Gherardesca e appunto la Trappola dei

⁵ Dal censimento effettuato dal parroco Francesco Mattei e comunicato ai Ricasoli il 18 giugno, risultano abitare la baronia della Trappola 477 persone e 5.723 capi di bestiame; ASFI, *Ricasoli*, parte antica filze, 10, ins. 2, cc. n. nn. Sull'economia prevalentemente pastorale e agricola della baronia, cfr. P. BARONI, *La Trappola. Feudo dei Ricasoli*, Arezzo, Mugnai, 1992, pp. 22-41. Un'analisi articolata dell'economia feudale nel quadro del feudalesimo europeo, sulla base delle recenti acquisizioni storiografiche, in MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna...*, cit., pp. 123-181. In merito al quadro italiano, una considerazione generale e comparata dell'economia feudale in E. STUMPO, *Economia e gestione del feudo nell'Italia moderna*, in *Feudi di Lunigiana tra Impero, Spagna e Stati italiani (XV-XVIII secolo)*, (a cura di) E. Fasano Guarini, F. Bonatti, Atti del Convegno di Studi, La Spezia, Madrignano, 13-14-15 Settembre 2007, in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXVIII (2008), pp. 49-65. La troppo lunga *querelle* sull'esistenza, l'opportunità terminologica e le diverse sfumature concettuali inerenti la «rifeudalizzazione», iniziata nei primi anni Sessanta, veniva in parte conclusa, con l'apertura di nuovi orizzonti d'indagine, dal volume curato da G. BORELLI, *A proposito di rifeudalizzazione*, in «Studi Storici Luigi Simeoni», XXXVI, 1986; in particolare dal contributo di G. MUTO, *La feudalità meridionale tra crisi economica e ripresa politica*, ivi, pp. 29-55.

⁶ La baronia era terminata ormai da tempo quando morì Bettino Ricasoli, ma tale era stata la severità dimostrata verso i contadini dei suoi poderi del Chianti, che le apparizioni ubiquo dello spettro del barone terrorizzarono ancora a lungo le vite degli abitanti di quelle terre; A. ORLANDINI, *Il fantasma di Bettino. Genesi di uno spettro: la leggenda del barone Bettino Ricasoli*, Milano, FrancoAngeli, 1988, pp. 34-39.

⁷ Se l'investitura feudale inerente al diploma che creava Alessandro de' Medici «duca della repubblica fiorentina» appariva controversa, o come tale veniva giudicata almeno da parte medicea, il granduca Cosimo era indiscutibilmente feudatario della Spagna per lo Stato di Siena, in prima istanza concesso dall'imperatore Ferdinando a Filippo II, e poi da questi subinfeudato al Medici; F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, Utet, 1987; D. MARRARA, *Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributo alla storia degli stati assoluti in Italia*, Milano, Giuffrè, 1965; S. PUCCI, *Il feudo in Toscana nell'età lorenesse. Profilo giuridico-istituzionale*, Tesi di Dottorato di Storia del Diritto, delle Istituzioni e della cultura giuridica, medievale, moderna e contemporanea, ciclo VIII, Università degli Studi di Siena, 1997, rel. Prof. M. Ascheri.

Ricasoli⁸, furono sostenute e considerate alla stregua di un vero e proprio feudo sia dai beneficiari che dai primi granduchi, privi d'interesse a sollevare questioni relative a diplomi e investiture⁹. Nel 1563 i Ricasoli supplicarono l'esenzione dalla prammatica suntuaria appena emanata, e il duca la concesse loro «come a persone che posseggono Giurisdizione e vassalli»¹⁰. Un rescritto e non un'investitura per diploma furono l'occasione per sancire l'irriducibile alterità rispetto ai patrizi fiorentini sia dei Ricasoli che dei Bardi, feudatari imperiali della contea di Vernio dal 1355. Da allora le due famiglie vennero costantemente equiparate nella legislazione e nella dignità: ancora nel 1628 i conti di Vernio e i Ricasoli furono congiuntamente esclusi dal divieto di portare armi in pubblico, privilegio che peraltro godevano da tempo¹¹.

Con la riesumazione della loro quasi dimenticata signoria e degli annessi diritti, più volte assorbiti dalla Repubblica, i Ricasoli vedevano premiati la fedeltà e i servizi a Cosimo I prestati fin dai primi anni Quaranta dal vescovo di Cortona Giovan Battista Ricasoli, maestro di casa del duca e suo «consigliere segreto» (1549) nonché ambasciatore all'Imperatore (1543)¹². In famiglia il primo a fregiarsi del titolo di barone sem-

⁸ In merito alla Toscana, Chittolini parlava di quadro territoriale dove all'affermazione della Repubblica fiorentina corrispondeva la quasi scomparsa del feudo e della signoria fondiaria, confinate nei luoghi impervi e di frontiera; G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979, p. X. Sulla feudalità viscontea, cfr. F. CENGARLE, *Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti*, Roma, Viella, 2006.

⁹ Forti analogie con la Lombardia spagnola si colgono nel caso della signoria di Somma, distinta sia dal feudo camerale che da quello imperiale e governata in consortile dai Visconti di S. Pietro, che fecero sempre precedere il titolo di *domini* sui titoli comitali e marchionali ricevuti dal re di Spagna; K. VISCONTI, *La percezione dell'Impero come fonte di legittimazione dell'autorità. I Visconti signori di Somma*, in *I feudi imperiali in Italia...*, cit., pp. 415-432: 415-418. Per questi domini, i funzionari lorenesi coniarono la definizione di «feudi antichi privilegiati»; ASFI, *Reggenza*, 866, c. 170r. Gli autori della *Notizia dei feudi che si ritrovano nello Stato di Siena*, a cui si fa riferimento, furono Pompeo Neri, Tommaso Piccolomini, Stefano Querci, Vincenzo Niccioli de Mand, Giuseppe Bencivenni; I. POLVERINI FOSI, *Un programma di politica economica: le infeudazioni nel Senese...*, cit., pp. 76-88: 80.

¹⁰ La concessione avvenne sulla base di un'informativa del segretario Francesco Vinta; ASFI, *Acquisti e Doni*, 143, privilegi dei Ricasoli, ins. 1, c. 31. L'informativa del Vinta, segretario di Cosimo e del Magistrato Supremo, venne riprodotta integralmente quando Pietro Leopoldo attuò una sistematica azione di revisione dei titoli e devoluzione dei feudi toscani, servendosi degli uffici di Giovan Francesco Pagnini; ASFI, *Auditore delle Riformazioni*, 167, cc. n. nn.

¹¹ ASFI, *Acquisti e Doni*, 143, ins. 1. Carlo IV nel 1355 aveva nominato i Bardi vicari imperiali, mentre altri rinnovi d'investitura seguirono nei secoli successivi; cfr. R.M. ZACCARIA, *I Bardi di Vernio*, in *Archivi dell'aristocrazia fiorentina*, Mostra di documenti privati restaurati a cura della Sovrintendenza Archivistica per la Toscana, Firenze, ACTA, 1989, pp. 107-137. Si veda ora il saggio di Ilaria Marcelli in questo volume.

¹² Sul ruolo chiave del vescovo di Cortona nella prima segreteria medicea cfr. G. PANSINI, *Le segreterie nel Principato mediceo*, in *Carteggio universale di Cosimo I de' Medici*, vol. I (1536-1541), (a cura di) A. Bellinazzi, C. Lamioni, Firenze, Giunta Regionale Toscana – La Nuova Italia, 1982, pp. XXI-XXII; *Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei in Spagna e nell'«Italia Spagnola» (1536-1648)*, I 1536-1586, A. Contini, P. Volpini (a cura di), Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per gli Archivi, 2007, *ad indicem*. Altri Ricasoli si distinsero negli uffici intrinseci ma soprattutto nelle missioni diplomatiche, come Lione di Bindaccio, ambasciatore a Siena nel 1550, e appunto Giulio di Antonio; ASFI, *Miscellanea Medicea*, 299, ins. 3, cc. 6r-11v; ASFI, *Manoscritti*, 321, pp. 17, 36, 39.

bra esser stato il senatore Giulio di Antonio, ambasciatore alla corte di Massimiliano II d'Asburgo, presso la quale un residente in possesso del blasone comitale sarebbe stato più autorevole, stimato e utile alle sorti dei Medici, proiettati fin dai primi anni Sessanta a ottenere un titolo che ne sanzionasse la preminenza sugli altri principi italiani, in primo luogo gli Este¹³.

Dopo il 1563 i baroni esercitarono appieno i diritti di *merum et mixtum imperium*, certificati dalla tenuta dei rispettivi registri giudiziari (conservati solo dal 1621), ma non ricercarono alcuna legittimazione formale da parte imperiale, che in quelle condizioni privilegiate probabilmente avrebbero ottenuto. La tradizione, in quegli anni, parve loro sufficiente a legittimare l'antico dominio su una località impervia e decentrata, popolata da una comunità rurale piccola, legata all'economia transumante, priva di statuti, e con consiglieri nominati dal vicario e approvati dai Ricasoli. Tutto ciò nonostante la baronia della Trappola, Rocca Ricciarda e Sagona – comprendente anche le località di Gòrgiti, Trevane, Villa di Salci, Pian Casale e San Clemente in Poggio – non fosse affatto estranea alla grande sorgente della delega imperiale, a cui si sarebbe giuridicamente collegata per via di un atto di compravendita dell'antico dominio dei conti Guidi, di effettiva legittimazione imperiale¹⁴. Un luogo dove «detti Ricasoli hanno giurisdizione» era definita ancora nel 1573, allorché veniva descritto l'attentato perpetrato da tre ignoti figure che, nascosti dietro una siepe vicino a un'effigie della Madonna, spararono con poca riverenza due archibugiate contro Ristoro di Alberto Ricasoli e sua moglie Lucrezia Dini. Se un colpo andò a vuoto, l'altro bastò per condurre il Ricasoli alla morte nel corso della notte successiva. Il movente, al solito, restava oscuro, anche se le inimicizie del defunto con alcuni contadini dovevano aver giocato, secondo il cronista, il loro ruolo¹⁵. Il tempo certamente aveva contribuito ad attenuare la vicenda e non a tutti i vassalli poteva essere estesa la colpa, mentre il dovere (o l'illusione) di essere pastori di uomini faceva sentire la sua forza, così che cinquant'anni dopo i sudditi della Trappola erano ancora nel *quore* di Bindaccio.

¹³ M. DEL PIAZZO, *Gli ambasciatori toscani del Principato (1537-1737)*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1953, pp. 158-159; BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (d'ora in avanti BNCf), *Carte Passerini*, 156, Ricasoli, tav. XII; A. CONTINI, *La concessione del titolo di granduca e la coronazione di Cosimo I fra papato e Impero (1569-1572)*, in *L'impero e l'Italia nella prima età moderna*, (a cura di) M. Verga, M. Schmettger, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 417-438.

¹⁴ Il castello della Trappola appartenne ad Aghinolfo del conte Guido da Romena, che nominò tale Giovanni procuratore nella vendita del territorio a messer Bindaccio de' Ricasoli il 21 marzo 1330 *ab incarnatione*. Bindaccio acquistò anche la porzione di Rocca Ricciarda passata nel 1323 ai Pazzi del Valdarno; ASFi, *Auditore delle Riformazioni*, 167, cc. n. nn. Sulla lunga tradizione "feudale" di Rocca Ricciarda e dei territori limitrofi, verificata con i criteri dell'archeologia medievale e relativa anche all'età dei conti Guidi cfr. V. CIMARRI, *La Rocca e la domus Guicciardi. Strutture del paesaggio tra XII e XIV secolo*, in *Rocca Ricciarda dai Guidi ai Ricasoli. Storia e archeologia di un castrum medievale nel Pratomagno aretino*, (a cura di) G. Vannini, Firenze, Sef, 2009, pp. 71-96: 85-87.

¹⁵ GIULIANO DE' RICCI, *Cronaca (1532-1606)*, (a cura di) G. Saporì, Milano, Ricciardi, 1972, p. 63.

2. *Poteri senza titolo*

La baronia della Trappola costituisce uno dei quattro “feudi” su cui insiste l’indagine condotta in queste pagine: gli altri tre sono la contea di Castagneto, Bolgheri, Donoratico, dominata dai Della Gherardesca; Sassetta, signoria dei Ramirez de Montalvo dal 1563, e Bucine, conferita in marchesato ai Vitelli nel 1646. Si tratta di località tutte legate a un governo signorile ma, come vedremo, molto diverse fra loro per fattori politici e ambientali, geografici ed economici, nonché per la diversa storia e legittimità del potere feudale che le governava.

Richiamandosi alla schematizzazione messa a punto dai ministri lorenesi in previsione della legge del 1749, Elena Fasano distingueva i feudi in granducali, imperiali o papali, misti (legati sia ad una delle due autorità superiori che a quella principesca tramite atti d’accomandigia, che ne stabilivano i termini della protezione e della sottomissione), con l’ultima categoria che si offre come un ponte fra i due primi ordini¹⁶. Tra le quattro dinastie feudali qui considerate solo Ramirez e Vitelli rientrano nell’ordine dei feudatari medicei, mentre i domini dei Della Gherardesca e dei Ricasoli afferiscono con molta approssimazione al gruppo dei feudi “misti”. Si tratta di categorie non prive di ambiguità, come ricordava la stessa Fasano, affinate e diventate discriminanti e funzionali soprattutto nell’età delle riforme o negli anni immediatamente precedenti¹⁷. I feudi imperiali o papali, e i feudi principeschi, sono senz’altro riconducibili ad autorità giuridiche diverse e sono fondati sull’idea certificatoria del diploma d’investitura. Si delinea quindi una visione di fondo diplomatica, tradotta col tempo e non senza ragioni in strumento d’interpretazione storiografica. Una visione che non consente di penetrare la pluralità di significati del feudo, soprattutto in relazione alla pratica giurisdizionale invalsa nel corso dell’età medicea¹⁸. I domini dei Ricasoli e dei Della Gherardesca difficilmente rientrano nella schematizzazione classica dei feudi basata sull’autorità legittimante, trattandosi di signorie rurali antiche e giuridicamente incerte, accomandate e protette (Gherardesca), ma anche riconosciute per tradizione e preservate nella loro forte autonomia dai granduchi (Ricasoli). Quanto soprattutto

¹⁶ FASANO GUARINI, *Lo Stato mediceo di Cosimo I...*, cit., pp. 64-65. Il feudo imperiale è direttamente sottoposto all’imperatore e per tanto appare formalmente indipendente dall’assetto statale del principe territoriale. I feudatari creati dai granduchi o da altri sovrani territoriali devono invece al principe la loro investitura; cfr. ancora K.O. VON ARETIN, *L’ordinamento feudale in Italia e le sue ripercussioni sulla politica europea. Un contributo alla storia del tardo feudalesimo in Europa*, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», IV (1978), pp. 51-94. Un’analisi dei feudi imperiali italiani per aree geopolitiche in *I feudi imperiali in Italia...*, cit.

¹⁷ M. VERGA, *Tra Sei e Settecento: un’età delle preriforme*, in «Storica», n. 1, 1995, pp. 89-122.

¹⁸ L’attenzione ai contenuti dei diplomi d’investitura medicei è un’acquisizione del pionieristico lavoro di PANSINI, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana...*, cit., pp. 131-186. La natura giuridica dell’investitura diventerà discriminante solo sul crinale di metà Settecento; si veda il caso del feudo di Groppoli, V. TIGRINO, *Le dispute intorno alla natura imperiale del feudo di Groppoli nella seconda metà del Settecento*, in *Feudi di Lunigiana tra Impero, Spagna e Stati italiani (XV-XVIII secolo)*, (a cura di) Fasano Guarini, Bonatti, cit., pp. 175-204.

preme rilevare è che l'esistenza di un titolo cancelleresco, legittimante una lunga tradizione di dominio signorile, per circa due secoli non fu né discriminante né determinante all'esercizio del governo per due famiglie inserite ai vertici della società di corte e delle alte gerarchie ecclesiastiche toscane, pur mantenendo, soprattutto nel caso dei Ricasoli, una connotazione fortemente rurale¹⁹. Assieme alla tradizione consolidata, la giurisdizione effettiva quindi, articolata nelle diverse forme (poteri giudiziari civili e criminali, arbitrati, fiscalità, assistenza, cura religiosa, conio di monete, gestione dei diversi demani, appalti di osterie e mulini, gabelle e arruolamento) costituisce il dato sostanziale che qualifica l'esistenza del feudo e, indirettamente, le valutazioni che ad essa possono correlarsi. In questo senso le vicende dei baroni Ricasoli e dei conti Della Gherardesca, pur molto diverse nei loro caratteri e nel loro sviluppo, sono emblematiche. I Della Gherardesca fondano la legittimità del dominio personale nella sottomissione alle autorità statali: dapprima ai Dieci di Balìa della Repubblica di Firenze, con i quali durante la guerra con Pisa – nel cui dominio erano incastonati i possedimenti dei conti – stipulano nel 1405 un atto d'accomandigia poi rinnovato nel 1466, un atto peraltro limitativo dei poteri giudiziari, che escludeva la competenza sulle «cause di morte et mutilatione di membra»²⁰. I Della Gherardesca tesero nel corso del tempo a recuperare una piena potestà giurisdizionale che pare esser loro a lungo sfuggita, come testimonia l'assenza di registri di processi criminali secenteschi. Dopo varie suppliche la otterranno con due rescritti di Cosimo III e di Gian Gastone: il primo, nel 1716 concesse la cognizione delle cause civili e criminali per quindici anni, mentre nel marzo del 1728 la delega, non ancora scaduta, venne prorogata da Gian Gastone per altri cinque anni, sempre tramite rescritto²¹. I Lorena avrebbero ereditato questa situazione d'incertezza e precarietà, concludendola con l'emanazione di un *motuproprio* del 8 maggio 1769 che concedeva le prerogative feudali concentrandole nel più anziano tra i conti²².

Nel corso dei secoli il potere giurisdizionale dei conti di Castagneto, soprattutto relativamente ai reati criminali, era stato contestato e di fatto loro sottratto dal capitano

¹⁹ Cosimo Della Gherardesca fu vescovo della diocesi di Colle, prossima ai domini comitali, dal 1613 al 1634; cfr. P. GAUCHAT, *Hierarchia Catholica...*, IV, 1592-1667, *Monasterii, Sumptibus et Typis Librarie Regensbergianae*, 1935, p. 156. Tommaso Bonaventura Della Gherardesca fu vescovo di Fiesole (1703) e arcivescovo di Firenze (1703-1722), cfr. R. RITZLER, P. SEFRIN, *Hierarchia Catholica...*, V, 1667-1730, *Patavii, Typis Librariae «Il Messaggero di S. Antonio»*, 1952, p. 203.

²⁰ Relazione dell'auditore Stefano Bertolini al granduca Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena del 12 marzo 1775; ASFI, *Auditore delle Riformazioni*, 160, cc. n. nn.

²¹ Informativa al granduca Gian Gastone de' Medici del segretario Coriolano Montemagni, 6 marzo 1727; ASFI, *Auditore delle Riformazioni*, 162, cc. n. nn.

²² I Lorena intervenivano sulla gestione consortile del feudo, che ancora nel Seicento assegnava Bolgheri e Castagneto ai due distinti rami comitali. Quello del 1769 sarebbe stato un provvedimento «non meno di munificenza che di giustizia», come ricordava l'auditore Bertolini, che riconosceva al feudo di Castagneto, Bolgheri e Donoratico tutte le prerogative feudali concesse dalla legge del 21 aprile 1749; ASFI, *Auditore delle Riformazioni*, 160. Emanuele Repetti ricorda un successivo *motuproprio* del 17 aprile 1776, in cui fu investito del feudo il conte Camillo Della Gherardesca; E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, I, Firenze, Presso l'autore editore, 1945 (rist. anastatica ed. 1833-1845), pp. 525-526.

di Campiglia, a capo della circoscrizione amministrativa medicea confinante con le terre feudali di Castagneto, Bolgheri, Donoratico e Pietra Rossa²³. La condizione di signori della costa li esponeva ad attacchi giurisdizionali dei poteri statali periferici di Pisa, Livorno e di quelle magistrature che a vario titolo si occupavano di questioni marittime. L'indeterminatezza di tale condizione si riflette anche nella memoria di questi casati che, secoli prima delle sollecitazioni giuridiche lorenese, si dimostrava spesso fallace, soggetta a crisi temporanee non necessariamente utilitaristiche, come invece si sarebbero rivelate le incredibili genealogie elaborate un po' ovunque dai patrizi cittadini²⁴. In questo senso pare si debba leggere l'affermazione per cui, nel 1614, i Della Gherardesca fissavano il loro dominio su Bolgheri e Castagneto con larga approssimazione ad appena un secolo prima²⁵. Di contro si possono notare gli ampi margini d'azione delle comunità sottoposte ai Della Gherardesca, dotate di propri statuti e capaci di avviare, sostenere e vincere a metà Seicento lunghe cause con i conti relativamente alle pertinenze degli usi civici.

Quanto alla Trappola, la baronia appariva un feudo dalla natura paradossale, in quanto del tutto libero da dipendenza imperiale o granducale. Nel 1699 le carte Ricasoli registrano una vertenza col vescovo di Arezzo Giovan Matteo Marchetti relativa alle contribuzioni richieste agli ecclesiastici del granducato. Baldassar Francolini, probabilmente un avvocato o giurista al servizio dei Ricasoli, per difendere l'esenzione del feudo, nella sua protesta fa riferimento a un doppio argomento, ben capitolato: la Trappola non è feudo imperiale, «come suppongo», a differenza della contea vescovile di Cesa, come chiarisce, non senza una stoccata polemica, il Francolini; la baronia non ha infatti mai pagato tributi all'Impero. Ma non è neppure dominio del granduca: infatti se durante la recente guerra dei Nove Anni si fosse malauguratamente verificata l'invasione degli imperiali, la baronia e le altre contee sarebbero state abbandonate a se stesse dalle truppe medicee²⁶.

Oltre a costituire una sorta di quarta categoria, quella delle signorie rurali riconosciute come feudi, i casi dei domini dei Ricasoli e dei Della Gherardesca rappresentano un reagente importante per verificare l'atteggiamento dei sovrani verso la feudalità. Nel caso dei Medici, non si riscontra una tensione alla revisione dei titoli, quanto piuttosto

²³ Il capitano di Campiglia Bartolomeo Fagni, ad esempio impediva ai conti la riscossione della gabella delle pecore; gli Otto di Pratica a Bartolomeo Fagni, Firenze 16 marzo 1551/2, ASFi, *Della Gherardesca*, 27, ins. 3.

²⁴ R. BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 1997.

²⁵ ASFi, *Della Gherardesca*, 27. Informativa del 1614 rivolta al vescovo di Colle, Ugolino Della Gherardesca, in cui si dà conto delle modalità di riscossione delle gabelle interne dai due rami dei conti di Bolgheri e di Castagneto, a seguito di un loro contenzioso in merito. Un profilo storico della famiglia in U. DELLA GHERARDESCA, *I Della Gherardesca. Dai Longobardi alle soglie del Duemila*, Pisa, ETS, 1995.

²⁶ ASFi, *Ricasoli*, parte antica filze, 33, cc. n. nn. Sull'importanza politica dell'imperialità dei feudi, soprattutto per chi ne era detentore, cfr. invece G. GALASSO, *L'Italia una e diversa nel sistema degli stati europei (1450-1750)*, in G. GALASSO, L. MASCILLI MIGLIORINI, *L'Italia moderna e l'Unità nazionale*, Torino, UTET, 1998, pp. 3-492: 111.

sto un estremo garantismo verso chi li avesse eventualmente rivendicati. D'altro canto i feudatari toscani non costituivano né nell'insieme, né singolarmente una forza militare di cui preoccuparsi, dato che i soli conti Bardi di Vernio paiono capaci di reclutare e utilizzare milizie di una certa consistenza²⁷. La storia dei feudatari del granducato non affonda le proprie radici nell'esercizio di antiche condotte militari, ricevute tra il Quattrocento degli scontri signorili e le guerre d'Italia, che avevano portato all'acquisizione o rafforzamento dei domini territoriali signorili²⁸. In seguito i granduchi si preoccuparono fin dai diplomi d'investitura di togliere ai feudatari da loro nominati qualsiasi potere di arruolamento militare, così che la leva generale venne assolta dall'organizzazione delle bande medicee, imposta anche all'interno delle cellule feudali del territorio²⁹. Nei ducati di Parma e Piacenza, nel ducato Estense e nello Stato della Chiesa le feodalità mantenevano invece una prerogativa militare forte in relazione al potere di arruolamento e di mobilitazione dei sudditi: Marco Pio di Sassuolo poteva ad esempio armare fino a duemila soldati dai suoi domini. Una situazione estremamente rischiosa per il principe territoriale che non a caso, come accadde nel ducato di Parma e Piacenza, trovò nella feodalità una forza oppositiva³⁰. Privati dell'autonomia

²⁷ Cfr. inoltre N. CAPPONI, *Le strade dell'invasore. Strategie fortezze e sistemi difensivi nella Toscana, in Frontiere e fortificazioni di frontiera*, Atti del seminario internazionale di studi, Firenze-Lucca, 3-5 dicembre 1991, (a cura di) C. Sodini, Firenze, Edifir, 2001, pp. 147-164. L'1 febbraio del 1661, in occasione della pubblica rappresentazione a Vernio di una commedia, il conte ordinava al suo vicario di esser presente assieme a un caporale e una dozzina di soldati, per evitare disturbi dell'ordine pubblico; ARCHIVIO DI STATO DI PRATO (d'ora in avanti ASPo), *Vernio*, 326, n. 487.

²⁸ G. CHITTOLINI, *Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinquecento*, in *Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, Bari, De Donato, 1977, riedito in ID., *La formazione dello stato regionale*, cit., pp. 254-291. Nel passaggio dalla condotta al feudo si ricorda la vicenda di Micheletto degli Attendoli, conte di Cotignola, che nel 1446 ricevette in feudo dalla Serenissima Castelfranco Veneto, con un'investitura «assai generosa di prerogative e quanto mai modesta nei limiti imposti». Le vessazioni da lui perpetrate a danno dei sudditi portarono alla requisizione del feudo nella primavera del 1453; S. ZAMPERETTI, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del secolo XVI*, Venezia, Il Cardo, 1991, pp. 81-83; sulle carriere militari dell'aristocrazia lombarda come base di affermazione territoriale e non solo, si veda L. ARCANGELI, *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano, Unicopli, pp. 71-121; e *Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo*, (a cura di) Ead., M. Gentile, Firenze, Firenze University Press, 2007.

²⁹ Cfr. il diploma d'investitura di Bucine a Giulio Vitelli, del 9 giugno 1646; ASFI, *Pratica Segreta*, 192, cc. 5 e ss.; una funzione strategica dei feudi è suggerita da CAPPONI, *Le strade dell'invasore. Strategie fortezze e sistemi difensivi...*, cit., pp. 154-156.

³⁰ G. BRUNELLI, *Nobili, soldati e giustizia nello stato della Chiesa (1560-1605)*, in «Roma moderna e contemporanea», V (1997), n. 1, pp. 97-115; R. GALEOTTI, *Il Ducato di Castro e le sue milizie*, Viterbo, Il Profferlo, 1972. Per l'arruolamento delegato ai feudatari del ducato di Modena cfr. S. CALONACI, *Con gli occhi di Argo. La politica del cardinale Alessandro d'Este dopo la devoluzione (1599-1624)*, in *La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico*, (a cura di) E. Fumagalli, G. Signorotto, Roma, Viella, 2012, pp. 149-196; 192. Sulle congiure antifarnesiane cfr. A. CADOPPI, *La Gran congiura. il processo di Ranuccio I contro i feudatari parmensi (1611-12)*, Parma, Monte University Press, 2012; R. SABBADINI, *La grazia e l'onore. Principe, nobiltà e ordine sociale nei ducati farnesiani*, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 149-157. Sulla leva nel feudo di Sassuolo cfr. G. FRAGNITO, *Storia di Clelia Farnese. Amori, potere, violenza nella Roma del Cinquecento*, Bologna, il Mulino, 2013, p. 150.

militare e di alcune prerogative fiscali, i feudatari toscani continuarono a disporre di una marcata indipendenza giurisdizionale, che appare configurarsi come una caratteristica della feudalità locale: esercitata con severità dai Ricasoli, ad essa tendevano coloro che, come i Della Gherardesca, ne avevano un' imperfetta disponibilità, limitati com'erano dagli antichi atti d'accomandigia e dalla pressione dei giurisdicenti periferici.

L'autonomia politico-amministrativa e la prassi della giurisdizione si spiegano tuttavia non solo in base a quanto esplicitato dai diplomi d'investitura, ma da quanto appare sotteso alle storie e ai profili dei feudatari, dai loro rapporti con i sovrani e con i vassalli, dalle vicissitudini delle terre governate, in un intreccio sottile di vicende e spunti d'indagine che introducono forti sollecitazioni a una storia sociale del potere³¹. Il governo del feudo e l'amministrazione della vita comunitaria nei suoi vari aspetti sono fattori sufficienti a determinare un quadro estremamente diversificato dei feudalesimi del granducato, anche senza allargare il campo alle variabili geografiche, ambientali ed economiche di per sé condizionanti³². L'appello dei sudditi all'autorità granducale, e le criticità di rapporti tra vassalli, governatori e feudatari, emerse con forza a Montieri, marchesato dei Salviati, nei primi anni Venti del Seicento, vanno inquadrati in un contesto economico povero e legato prevalentemente all'allevamento, mentre hanno cause molto diverse le inquietudini registrate nel primo Settecento a Santa Fiora³³. Nonostante l'apparente analogia, i fattori di tensione rilevati nei feudi senesi di Montieri, Boccheggiano e Santa Fiora s'inseriscono in una situazione di governo feudale che appare in molti altri casi ben più armonica e pacificata. Per quanto occorra procedere con cautela nell'elaborazione di chiavi di lettura di passo universale, nel granducato i rapporti tra feudatari e comunità infeudate sembrano svolgersi in un equilibrio sostanziale gradito alle parti. Nell'esercizio giudiziario, che costituisce uno dei cardini del rapporto con i sudditi e il dominio, la feudalità toscana fa mostra di una sorta di clemenza giudiziaria, manifestata in più occasioni da signori poco inclini a severità assolute, nella definizione di un quadro di relativa tolleranza e ponderatezza gradito ai vassalli, conveniente ai feudatari e idoneo a non alterare le condizioni ambientali ed economiche³⁴.

³¹ Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna...*, cit., pp. 9-22.

³² Le vicende giurisdizionali di Montieri e Boccheggiano sono di estremo interesse per cogliere le dinamiche interne delle comunità, dei signori e dei loro funzionari in rapporto al superiore potere mediceo. Vi si evidenziano elementi di criticità giurisdizionale che non sono unici e rimandano a momenti d'inquietudine simili registrati quasi un secolo dopo a Santa Fiora, oppure a Piancastagnaio. Sulle tensioni nei feudi dei Salviati, soprattutto relative alle accuse della comunità verso il cattivo governo dei vicari feudali all'inizio dell'età lorenese cfr. Irene POLVERINI FOSI, *Feudi e nobiltà: i possedi feudali dei Salviati nel senese (secoli XVII-XVIII)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», LXXXII- LXXXIII (1975-1976), pp. 239-27: pp. 260-261.

³³ In merito agli attriti tra gli abitanti di Santa Fiora e i conti, puntualmente capitolati nella relazione dell'auditore Armaleoni sottoposta a Pietro Leopoldo, cfr. invece S. PUCCI, *Il feudo in Toscana...*, cit., pp. CIV-CV. PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana, Stato Senese e Livorno*, (a cura di) A. Salvestrini, vol. III, Firenze, Olschki, 1974, p. 192.

³⁴ Così viene inferito per il marchesato di Montefollonico, feudo senese concesso da Ferdinando II ai perugini Coppoli, studiato da G. HANLON, *La féodalité bénigne d'un fief toscan au XVII^e siècle*, in B. BARBICHE, J.-P. POUSSOU, A. TALLON (dir.), *Pouvoirs, contestations et comportements dans l'Europe moderne*.

A processo in corso tuttavia, anche nei feudi toscani, la tortura faceva parte delle comuni pratiche inquisitorie e fu usata a carico di donne e uomini imputati dai Ricasoli e dai Vitelli, mentre non risulta comparire, salvo nuove emergenze documentarie, nei processi dei Ramirez³⁵. Non si trova invece traccia dell'esecuzione di condanne capitali, costantemente aggirate dai feudatari con il confino perpetuo del reo dal dominio feudale, reso esecutivo dal «bando della forca» e dalla conseguente confisca dei beni³⁶. Nei feudi dello Stato Vecchio non pare darsi possibilità d'appello, né interno né esterno al tribunale feudale, così che la sentenza del signore chiude l'iter processuale, mentre soltanto alcune suppliche riaprono contenziosi civili di natura fiscale³⁷. Nel definire le tonalità di un simile scenario, un ruolo decisivo deve probabilmente riservarsi alle dimensioni ristrette delle comunità infeudate, in cui poche centinaia di persone erano tutte imparentate tra loro, e legate da vari interessi, e in cui i consiglieri della comunità, il rettore che svolgeva compiti di polizia giudiziaria, il prete e i malviventi o indiziati del caso, facevano parte di un tessuto di omonimie e vincoli di sangue il cui equilibrio avrebbe potuto essere compromesso da sentenze troppo dure, ancorché

Mélanges en l'honneur du professeur Yves-Marie Bercé, Paris, Presses de l'Université Paris Sorbonne (PUPS), 2005, pp. 881-893. Sul diverso comportamento della famiglia Caccia si veda C. DONATI, «*Sapete bene che io so adoprare il bastone*». *La famiglia Caccia e i suoi vassalli: note su feudi e feudatari nella Lombardia spagnola*, in *Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari*, (a cura di) A. Merola, G. Muto, E. Valeri, M.A. Visceglia, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 357-370: 368-369. Sulla lunga storia della tortura nella storia della società e della cultura europee, cfr. A. PROSPERI, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Torino, Einaudi, 2013.

³⁵ Alla Trappola, nel maggio del 1621, viene sottoposta al tormento della fune l'adultera Aurelia, che ha cercato di avvelenare il marito Gilio dopo averlo derubato ed è poi fuggita con il cugino carnale Antonio. Nell'agosto dello stesso anno viene formulata la sentenza dai tre condomini Giulio, Ottaviano e Bettino Ricasoli: «per la fragilità del sesso femminile» Aurelia viene condannata a anni cinque di «confino» nel carcere delle Stinche di Firenze; la pena è comminata per l'incesto, avendo avuto la donna rapporti sessuali entro il quarto grado. Il cugino Antonio viene condannato a remigare cinque anni sulle galere del granduca, ma essendo contumace, gli viene impartita la pena supplementare del bando della forca, con scudi 100 di taglia per chi lo avesse catturato. Aurelia e Antonio *in solidum* sono condannati alla restituzione di tutto quanto avevano sottratto al marito; ASF1, *Ricasoli*, parte antica libri di amministrazione, 591, cc. 2r e 161r-162v. Lunga e straziante è invece la tortura di Meo di Bartolomeo della Rocca, presunto stupratore di Antonia d'Achille, sempre della Rocca Ricciarda, *ivi*, c. 77v; sulla tortura ordinata dai Vitelli, cfr. S. CALONACI, *Un feudo d'età moderna. Bucine marchesato della famiglia Vitelli (1646-1790)*, in «Memorie Valdarnesi», n. 68, 2014, in corso di stampa.

³⁶ Così venne condannato Giovambattista Nuti, fratello del prete della Trappola, per aver ucciso Bista di Jacopo Cecchi da Trevena; ASF1, *Ricasoli*, parte antica filze, 11, ins. 4, n. 8, bando del marzo 1629. Nello scorcio del Cinquecento scarsissime, e spesso non esecutive, risultano le condanne a morte anche tra le pene inflitte ai descritti delle bande dal tribunale militare competente; G.V. PARIGINO, *Crimini e punizioni: i descritti nelle sentenze dei tribunali toscani del Cinquecento*, in *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (secc. XVI-XVIII)*, (a cura di) D. Maffi, in «Guerra e pace in età moderna. Annali di storia militare europea», n. 4, 2012, pp. 153-199 e pp. 171-172.

³⁷ Una dettagliata analisi della prassi del processo penale nel granducato e della sua sostanziale inappellabilità, in D. EDIGATI, *Gli occhi del granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune*, Pisa, ETS, 2009, pp. 60-61.

giuste. Non a caso, molto più intransigente si dimostrava il potere signorile con i malfattori “professionisti” delle bande transregionali, soprattutto se queste non comprendevano loro sudditi. In questo caso il signore si adoperava di concerto con le più potenti armi dell'amministrazione periferica medicea, per catturare e consegnare i prigionieri al grande centro di raccolta penale rappresentato dalle galere stefaniane, a cui ricorrevano i feudatari toscani come i Principi del centro Italia (Este e Gonzaga), non esclusi i locali tribunali del Sant'Uffizio³⁸.

3. *Un quadro in trasformazione*

Le varie forme di feudalesimo che caratterizzano lo Stato mediceo, per quanto connotate con i tratti forti delle strutture istituzionali, assumono tuttavia diversi significati nelle varie congiunture storiche. L'arco cronologico qui privilegiato abbraccia la prima metà del Seicento, cioè i regni di Cosimo II (1609-1621), la reggenza di Maria Maddalena d'Austria e di Cristina di Lorena (1621-1628), e i primi vent'anni del regno di Ferdinando II. Proprio in questo torno di tempo, successivo alla fase aggressiva del banditismo interregionale tardo cinquecentesco e meno scandagliato dalla storiografia, il ricorso al feudo pare mutare. Gli anni Venti e Trenta del Seicento segnano un diverso approccio dei granduchi alla questione delle investiture, che da emergenze occasionali sembrano rispondere a una pratica più controllata e serializzata, sulla spinta di condizionamenti prevalentemente finanziari, anche se neppure le urgenze di moneta corrente resero mai inflazionata o lassa l'erogazione dei diplomi feudali, fonte di ampie prerogative giurisdizionali per i signori³⁹. I granduchi sfruttano in sostanza l'esistenza di una domanda di giurisdizione signorile resa strutturale dalle dinamiche ascensionali di una *koiné* aristocratica regolata da codici nobiliari di respiro interstatale, una comunità di nobili e aspiranti tali che nelle regioni del centro Italia trovava nella dinastia dei Medici un modello di riferimento e un canale di legittimazione⁴⁰.

³⁸ Confronta la lista dei dieci galeotti condannati alle galere stefaniane, alcuni a beneplacito della Reggente, verosimilmente acclusa alla missiva di Cesare d'Este all'«Arciduchessa granduchessa», Maria Maddalena d'Austria, in ASFI, *Mediceo del Principato*, 2917, Modena, 27 gennaio 1522, cc. n. nn., nonché l'elenco dei tredici condannati alle galere dal duca di Modena, da quello di Guastalla e dal Sant'Uffizio di Mantova, allegato ad un'imprecisata lettera del maggio 1620; sulla pena delle galere cfr. F. ANGIOLINI, *La pena della galera nella Toscana moderna (1542-1750)*, in *Carceri, carcerieri e carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, (a cura di) L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 79-115.

³⁹ Le prerogative andarono semmai restringendosi nei diplomi tardo secenteschi; FOSI, *Feudi e nobiltà...*, cit., p. 250.

⁴⁰ M.P. PAOLI, *I Medici arbitri d'onore: duelli, vertenze cavalleresche e “paci aggiustate” negli antichi Stati italiani (secoli XVI-XVIII)*, in *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, (a cura di) P. Broggio, M.P. Paoli, Roma, Viella, 2011, pp. 129-199 e pp. 133-135. Sulle coordinate generali dell'affermazione dei modelli nobiliari nell'Italia moderna si veda ancora C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1988.

Cosimo I, quasi un secolo prima, aveva utilizzato il feudo come strumento per coronare le carriere di servitori fedeli o alleati politici, non trascurando di perseguire l'affermazione del potere del principe sul territorio di nuova configurazione: la signoria di Sassetta ad esempio, oltre a confinare in parte con la contea dei Della Gherardesca, creava una sorta d'intercapedine tra l'allora ducato mediceo e lo Stato Appiani, legato strettamente alla Spagna⁴¹. Ma al tempo stesso le investiture, concesse quasi sempre a titolo di signoria, corrispondente al titolo più basso del blasone feudale, vennero a rappresentare un indicatore della crescente autorità del duca rispetto alle griglie territoriali ereditate dallo Stato repubblicano. Ferdinando I, succeduto al fratello Francesco, colse la valenza dell'investitura quale strumento di politica economica, per cui l'assegnazione gratuita di terre difficili a ricchi patrizi smaniosi di diventare feudatari blasonati avrebbe dovuto rappresentare, grazie ai loro ipotetici investimenti fondiari e al risanamento finanziario delle comunità, una ricaduta positiva sull'economia agricola del granducato⁴². Cosimo II introdusse un cambiamento sostanziale nella politica delle investiture, concesse ora a titolo oneroso, e corredate del più nobile e ambito titolo di marchesato che portava la corona nello stemma gentilizio e aveva effetti di pronta cassa per i granduchi. La prima ad essere venduta fu la terra di Fighine, «smembrata» dal capitanato di Chiusi, trasformata in marchesato e acquisita dal romano Angelo del Bufalo Cancellieri, per 3000 scudi, «e sarà stima piuttosto bassa che alta» in rapporto alle entrate del feudo⁴³. Da allora le investiture riguardarono soprattutto lo Stato Nuovo di Siena, dove a fine Seicento si contarono ventidue nuovi feudi in essere tra quelli antichi e le nuove creazioni. Un'accelerazione a cui contribuì forse anche un prezzo di mercato che, per ragioni diverse legate alla ricchezza dei feudi, alla demografia, alle strategie familiari, registrava costi assai modesti se confrontati alla compravendita dei vicini feudi laziali appannaggio delle famiglie baronali dell'Urbe⁴⁴.

⁴¹ Magliano invece si trovava sul limitare dello Stato dei Presidi; PANSINI, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana...*, cit., pp. 139-145. Il titolo di signoria, pertinente ad esempio a Sassetta, indica la natura e il grado gerarchico del feudo e non va confuso con la signoria fondiaria o rurale, forma tradizionale di potere locale diversa dal feudo, come quelle dei Placidi e dei Marsili in Val d'Orcia; I. POLVERINI FOSI, *Proprietà cittadina e privilegi signorili nel contado Senese*, in «Buletino Senese di Storia Patria», LXXXVII (1980), pp. 158-166. Sui diversi significati dei termini 'signoria' e signoria (rurale); alla questione fa riferimento in questo volume il saggio di Marcella Aglietti.

⁴² La previsione fu in realtà del tutto sbagliata e i signori furono la causa prima di un ulteriore depauperamento dei territori e dei corpi sociali; POLVERINI FOSI, *Un programma di politica economica...*, cit., pp. 81-82.

⁴³ La valutazione è dell'auditore Pietro Cavallo; PANSINI, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana...*, cit., pp. 149-150.

⁴⁴ Nel 1611 i Salviati furono insigniti di Montieri per 7230 scudi, POLVERINI FOSI, *Feudi e nobiltà...*, cit., p. 249; sui parametri del valore di mercato dei feudi toscani cfr. PANSINI, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana...*, cit., pp. 150-157. Nel 1593 Rocca Sinibalda in Sabinia era stata venduta da Giuliano Cesarini ad Asdrubale Mattei per 53.000 scudi; FRAGNITO, *Storia di Clelia Farnese...*, cit., p. 200. Del tutto fuori dall'orizzonte di mercato era il prezzo sborsato da Francesco Feroni, che acquistò il marchesato di Bellavista per 170.000 scudi, e questo è certo da correlarsi al valore della ricchissima fattoria granducale: P. BENIGNI, *Francesco Feroni, empolesse, mercante di schiavi in Amsterdam*, in «Rasse-

Il ricorso alle investiture feudali s'intensifica dopo il primo ventennio del Seicento: se i feudi creati da Cosimo I furono soltanto sette – Sassetta, Monte San Savino, Magliano, l'Elmo a Vivo d'Orcia, Caldana, Roccalbegna e Cetona – saranno ormai circa sessanta quelli creati alla fine del secolo XVII, in un contesto di governo segnato da una chiara burocratizzazione del potere feudale. Un *motuproprio* di Ferdinando II datato 21 febbraio 1669/70 prevedeva che, a seguito della morte dell'auditore fiscale Bartolommeo Cavalli, i giuramenti «per le rinnovazioni e accomandie dei feudi» dovessero essere fatte nelle mani del Luogotenente del Magistrato Supremo⁴⁵. Oltre un secolo prima, il 2 ottobre del 1543, Cosimo I aveva condotto le sue prime investiture feudali con ben altre solennità e cautele, come quando concesse Sassetta a Pirro Musefilo con un cerimoniale più elaborato. Chiamato in causa dopo la rinuncia del capitano Sabatino Gentili, figlio di Matteo primo signore, Pirro vedeva riconosciuta la nuova condizione signorile ricevendo «un'hasta» dalle mani del duca, a cui restituiva il giuramento di fedeltà, con codici simbolici di un rito d'altri tempi: tutto comunque avveniva nella forma certificata del contratto notarile tra il duca e il suo sottoposto⁴⁶.

Appare chiaro che l'investitura feudale costituisce, oltre a un mezzo per soddisfare le ambizioni di ascesa sociale, anche uno strumento di governo del territorio organico e complementare alla struttura amministrativa statale⁴⁷. Dal regno di Ferdinando I si avvia un meccanismo di profonda compenetrazione tra feudatari imperiali e granducali, evidente nelle investiture: i Bourbon marchesi di Monte Santa Maria, ad esempio, divennero marchesi granducali di Piancastagnaio nel 1601; il marchese Giovan Cristofano Malaspina fu investito del marchesato di Rocca Tederighi da Cosimo II nel 1612; Sinolfo Ottieri, conte di Castellottieri, ricevette il marchesato di Rigomagno nel 1618; i conti «imperiali» D'Elci, furono anche marchesi di Montepescali e Monticiano dal 1629⁴⁸. Ferdinando I e Cosimo II cercarono di avvalersi della tradizione di alcune

gna degli Archivi di Stato», XLVIII (1988), 3, pp. 488-517. Sulla trasformazione delle investiture in vendite onerose durante il regno di Ferdinando II si veda il contributo di Giuseppe Parigino in questo volume. Per un confronto con precedenti stime di consistenza sul quadro numerico dei feudi toscani, alla vigilia della legge lorenese del 1749, si rimanda a F. DIAZ, *La Reggenza in Toscana*, Torino, Utet, 1988, p. 148.

⁴⁵ PANSINI, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana...*, cit., p. 169; L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, Firenze, nella Stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo, per Pietro Fantosini e figlio, 1800-1808, XVIII, 1805, pp. 264-265. Per lo Stato Nuovo e gli ordini di Cosimo III che stabilivano il giuramento dei feudatari nelle mani dell'auditore fiscale di Siena, cfr. PUCCI, *Il feudo in Toscana...*, cit., p. 27.

⁴⁶ ASF, *Regie Possessioni*, 821, n. 318 (contratto d'investitura di Pirro Musefilo, 2 ottobre 1543), n. 218 (rinuncia del capitano Sabatino da Fabriano, 26 agosto 1542). Musefilo, fin dal 1540, compare accanto a Cosimo nelle vesti di suo segretario, e nel 1550, ormai signore della Sassetta, viene inviato in missione al Viceré di Napoli: ASF, *Manoscritti*, 321, p. 39. Sull'antica pratica della concessione della lancia, già registrata nell'età degli Ottoni, cfr. K.F. WERNER, *Nascita della nobiltà. Lo sviluppo delle élite politiche in Europa*, Torino, Einaudi, 2000, p. 427.

⁴⁷ S. PUCCI, *Nobiltà feudale e riforma comunitativa nel Senese*, in *L'ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, Atti del Convegno, Pisa, 12-13 maggio 1995, Pisa, ETS, 1995, pp. 143-163: 149; questa dimensione era stata individuata da Chittolini anche in relazione ai feudi; CHITTOLINI, *Il particolarismo signorile e feudale...*, cit. p. 28.

⁴⁸ ASF, *Auditore delle Riformazioni*, 288, *ad voces*.

famiglie travasando feudatari e signori di antica origine nel sistema di governo granducale, suggellando con le investiture i percorsi di fedeltà e accreditamento costruiti su carriere militari, cortigiane e soprattutto diplomatiche: il caso del conte Federigo Barbolani di Montauto, divenuto governatore di Siena con Cosimo I nel 1567, è l'esempio primo e più noto di questo innesto tra nobiltà e ruoli di governo⁴⁹. Si aggiunga che alcune delle località di nuova infeudazione si trovavano sul confine di altri feudi imperiali (o meglio *privilegiati*, come li definisce una relazione degli anni lorenesi), a indizio di una volontà di creare macrozone del granducato che per le loro caratteristiche geografiche, orografiche e storiche apparivano quasi vocate all'amministrazione feudale⁵⁰. Sassetta confinava con il feudo Della Gherardesca e lo Stato Appiani di Piombino, in una zona alto collinare che in seguito avrebbe visto anche l'investitura di Castelnuovo nella valle del Cecina (1639, Albizi) e di Monteverdi e Canneto (1665, Incontri); Loro, attiguo alla baronia Trappola e afferente al vicariato di San Giovanni Valdarno, nel dicembre del 1646 fu dato in marchesato a Piero Capponi; San Leolino in Val di Sieve, confinante con la contea vescovile di Turicchi, divenne nel 1645 il marchesato dei Guadagni⁵¹.

L'istanza razionalizzatrice del governo del territorio si esprimeva anche nella semplificazione amministrativa interna che il feudo portava con sé, con evidente beneficio dei vassalli che venivano sottratti a fori diversi e lontani, spesso difficili da raggiungere: Fighine (ai del Bufalo nel febbraio 1606/7), come comunità libera era sottoposta al capitanato di Chiusi e alla podesteria di San Casciano dei Bagni; Campiglia d'Orcia (ai Botti nel 1609) afferiva alla giurisdizione del capitanato di Radicofani e a quella, assai distante, della podesteria di San Quirico; Rocca Tederighi, infeudata al suddetto Malaspina, ricadeva sotto la giurisdizione del capitanato di Massa e della podesteria di Roccastrada. Sebbene non manchino voci dissonanti, non deve sorprendere che la costituzione di un feudo potesse offrire alla comunità interessata una sorta di più marcata autonomia, in Toscana come nella Lombardia spagnola⁵². Un feudatario sta-

⁴⁹ F. BERTINI, *Feudalità e servizio del Principe nella Toscana del '500. Federigo Barbolani di Montauto governatore di Siena*, Siena, Cantagalli, 1996. Altra figura di feudatario imperiale impiegata in luoghi di vertice dell'amministrazione territoriale medicea fu Alderano Malaspina marchese di Olivola, governatore di Pitigliano e Sorano dopo che il feudo passò dagli Orsini ai Medici (1635-1639).

⁵⁰ Molto spesso i feudi erano situati in zone costiere o montuose, caratterizzate da un'economia silvo-pastorale, oppure in aree periferiche di difficile accesso, lontani dagli assi viari principali; C. VIVOLI, *Una fonte per la storia del territorio della Toscana nel Settecento: le piante dei feudi*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età Moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze 4-5 dicembre 1992, (a cura di) C. Lamioni, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, pp. 337-364: 349.

⁵¹ Cfr. I. COCCIA URBANI, *Famiglie investite di feudalità al tempo del granducato mediceo*, Firenze, Tipografia Mario Chiesa, 1966, pp. 20-21.

⁵² Fin dal 1463 gli abitanti del feudo di Maccagno si opposero all'inserimento nella struttura dello Stato sforzesco; M. CAVALLERA, *Maccagno imperiale nella politica e nell'economia milanese (secoli XVI-XVII)*, in *I feudi imperiali in Italia...*, cit., p. 397. Una voce di segno del tutto diverso, ancorché interpretabile alla luce d'interessi personali, è quella di Pietro Malaspina, fratello di Giovanni Cristofano marchese di

biliva con il principe un legame di più diretta dipendenza rispetto a un ufficiale territoriale, incardinato in magistrature di tradizione repubblicana e subordinato ad altri tribunali statali. Nella fedeltà al signore, i vassalli finivano per essere più strettamente dipendenti dal granduca, sia per l'affermazione di una logica vassallatica di governo personale, sia per la possibilità di appellarsi al sovrano attraverso le suppliche⁵³. Trasformare una comunità in feudo, scorporandola dalla podesteria e vicariato di riferimento, consentiva inoltre di risparmiare personale statale prezioso, non facile da reperire e spesso refrattario a trasferirsi ed occuparsi di corpi sociali decentrati, spesso animati da una forte irrequietudine e da scarsa attitudine alla mediazione dei conflitti⁵⁴.

4. Regimi feudali diversi: Stato Nuovo e Stato Vecchio, consorzi e primogeniture

Ciascuna delle quattro zone feudali privilegiate si trova nello Stato Vecchio, la parte del granducato corrispondente ai contadi di Firenze, Pisa, Arezzo e Pistoia. Qui i feudi, imperiali o medicei che fossero, non erano in linea di massima sottoposti al controllo di magistrature statali superiori e il momento giudiziario si risolveva all'interno dei tribunali feudali, anche se la supplica al granduca lasciava aperta la possibilità di revisioni, soprattutto in merito alle pene alla galera e al confino. Non accadeva lo stesso nello Stato Nuovo, al cui interno il governo signorile era soggetto per legge al controllo dei Quattro conservatori e dell'Auditore fiscale di Siena, che giudicava le cause tra vassalli e ufficiali feudali in un contesto di diversa criticità rispetto allo Stato Vecchio⁵⁵.

Mulazzo e neomarchese di Montemassi, il quale temeva che «gl'huo[m]i di Monte Massi non ricevino volentieri mio fr[at]ello per Sig[no]re, quasi che si sia trovata mai terra, che habbia havuto caro d'esser infeudata»; la citazione si riferisce ad una lettera indirizzata il 21 giugno 1631 a Ugo Caciotti (ASFi, *Mediceo del Principato*, 2040, cc. n. nn.), ed è contenuta nel paper presentato al seminario sui *Feudalesimi* da F. BIGAZZI, «Perché in futuro non si ammettono richieste di feudi in cotesto Stato»: nuovi spazi d'azione per il conte d'Elci nella sua rinnovata esperienza di signoria feudale (secoli XVI-XVII).

⁵³ L'ascolto delle istanze dei sudditi costituiva uno strumento attraverso cui i feudatari conservavano il consenso della comunità; L. COVINO, *Governare il feudo...*, cit., p. 231. Sul ruolo fondamentale delle suppliche nel garantire gli equilibri delle società di antico regime, cfr. *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV- XVIII)*, (a cura di) C. Nubola, A. Würgler, Bologna, il Mulino, 2002.

⁵⁴ Fasano e Litchfield hanno notato come tra Cinque e Seicento, all'incremento della burocrazia addetta ai tribunali centrali, non corrispondesse una crescita dei giudici periferici; E. FASANO GUARINI, *Considerazioni su giustizia, stato e società nel ducato di Toscana del Cinquecento*, in *Florence and Venice: Comparisons and Relations*, II, (a cura di) S. Bertelli, N. Rubinstein, C.H. Smyth, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 135-168: 149.

⁵⁵ CANTINI, *Legislazione Toscana...*, cit., XIX, pp. 264-265; G. HANLON, *A Tuscan Feudal Court in the Medici Era (1619-1666)*, in «The Sixteenth Century Journal. The Journal of Early Modern Studies», XXXV (2004), n. 4, pp. 1005-1033; 1007-1008; Id., *Vita rurale in terra di Siena nel Seicento...*, cit., p. 58; in merito alla problematicità di alcuni feudi del Senese, Irene Fosi ricorda la collusione con i banditi di Pier Francesco Bourbon del Monte S. Maria, marchese di Piancastagnaio e di altre località vicine; POLVERINI FOSI, *Un programma di politica economica...*, cit., p. 83.

La subordinazione dei feudi alla magistratura dei Quattro, dotata di giurisdizione sulle comunità dello Stato senese, introduce una sostanziale differenza rispetto al regime di autonomia signorile dello Stato Vecchio. I Nove conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina, magistratura speculare a quella dei Quattro, amministravano e controllavano i corpi sociali del contado e dominio fiorentino, l'operato dei cancellieri e giusdicenti periferici, ma non i feudi, per i quali potevano interessarsi soltanto delle finanze comunali gestite dai feudatari⁵⁶.

I quattro feudi costituiscono tra loro realtà geografiche ed economiche solo apparentemente simili. Mentre i domini dei Ricasoli e dei Ramirez occupano luoghi montagnosi e remoti, la contea dei Della Gherardesca, ancorché collinare, appare dotata di un ampio litorale marino. Il marchesato dei Vitelli, al contrario, era circoscritto al solo piccolo paese di Bucine, situato in Valdambra vicino ai grossi borghi del Valdarno superiore, sedi di mercato attraversate da importanti vie di transito⁵⁷. Nell'insieme si trattava di feudi monocellulari o poco estesi, scarsamente popolati e assai diversi dai grandi Stati feudali del meridione d'Italia ma anche dalla nebulosa dei feudi laziali dei Borghese⁵⁸. Diverse erano anche le forme del governo feudale: i Ricasoli e i Della Gherardesca reggevano i loro domini secondo il sistema medievale del condominio, uno schema dotato di diverse variabili e condiviso anche dai Bardi di Vernio⁵⁹. Al contrario, i feudatari medicei Ramirez e Vitelli gestivano individualmente il potere secondo l'ordine di primogenitura familiare stabilito dal diploma, nell'evidente tentativo del sovrano di controllare successione e eventuale devoluzione del feudo. Altri elementi contribuivano a diversificare l'impianto di governo feudale: nel caso dei Ricasoli al sistema dei *condomini* si sovrapponeva la *consorteria*, cioè una sovrastruttura familiare comprensiva sia dei Ricasoli *dominanti* sia di coloro che sul momento non esercitavano la giurisdizione. Ancora in pieno Seicento, la consorteria si configura come una sorta di tribunale familiare che stabilisce regole strutturali di governo come le modalità di pagamento del vicario, giudica dell'azione e delle pretese di un signore rispetto all'altro, e delle relative prerogative, ad esempio la possibilità di concedere *assicurazioni* ai

⁵⁶ PANSINI, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana...*, cit., pp. 156-157.

⁵⁷ Sulla possibilità di leggere le storie feudali in un'ottica ambientale, cfr. R. PAZZAGLI, *Ambiente e sistemi agrari nell'Italia moderna. Per una storia ambientale del feudo in Baroni e vassalli...*, (a cura di) Novi Chavarria, Fiorelli, cit., pp. 92-107.

⁵⁸ I Borghese ad inizio Settecento erano titolari di trentuno feudi comprensivi di circa 24.000 vassalli; FORCLAZ, *La famille Borghese et ses fiefs...*, cit., p. 33. Per la Sicilia e il Regno si pensi all'ampia articolazione dello Stato dei Moncada o a quello degli Acquaviva; S. LAUDANI, *Lo Stato del Principe. I Moncada e i loro territori*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia editore, 2008; M.A. NOTO, *Dal Principe al Re. Lo "stato" di Caserta da feudo a Villa Reale (secc. XVI-XVIII)*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, 2012.

⁵⁹ Nella geografia dei feudi imperiali, l'area centrosettentrionale tra granducato e Umbria contava pochissimi feudatari di nomina imperiale: i Barbolani, i Bourbon di Monte Santa Maria e quelli di Sorbello, gli Sforza di Santa Fiora, i Pepoli e i Bardi; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *I feudi imperiali ai confini fra Toscana e Stato pontificio (secoli XV-XVIII)*, in *I feudi imperiali in Italia...*, cit., pp. 430-450.

banditi⁶⁰. Per tutta l'età moderna i baroni della Trappola si alternano alla guida del feudo, con anni di *dominatione* individuale interrotti da altri di governo comune, talvolta con la presenza di due vicari, uno per ogni signore dominante: la successione feudale e il governo restano tuttavia materia esclusivamente maschile. Nell'aprile 1623, durante il governo di Giulio e Bindaccio Ricasoli, quest'ultimo ammonisce con forza il vicario Claudio Masi per aver seguito, in alcune vertenze, i consigli della baronessa Cassandra, madre del condomino Giulio, intimandogli di non concludere alcuna causa senza averne dato preventivo avviso ai soli uomini della famiglia: «perché le nostre signore non dominano». Si palesa quindi una rigida riserva maschile del potere, contrariamente a quanto verificato nell'area di lunga tradizione feudale delle regioni padane⁶¹. Un'attitudine, quella dell'esclusione delle donne dal governo del feudo, che non trova riscontri neppure presso i Ramirez de Montalvo, dove Lisabetta Martelli, «signora della Sassetta» come vedova di Don Ernando, esercitava la reggenza feudale per il figlio don Antonio junior negli stessi anni in cui Bindaccio ammoniva severamente il proprio vicario a non tener conto delle lettere scritte dalle donne di famiglia⁶².

5. *Giurisdizioni: pace, giustizia e consenso*

«Ciascheduno Signore Dominante brama mantener la quiete pubblica dello Stato suo con servar l'affezione verso i primi vassalli et applaudersi gl'animo delli più inferiori con l'aiuto del soccorso come conviene ad ogni vero e giusto signore». Mosso da queste considerazioni, secondo la nobile versione dell'anonimo segretario, don Garzia Ramirez de Montalvo decideva di visitare nel maggio del 1627 il suo lontano feudo, che non senza eccessiva condiscendenza il servitore voleva ricco e felice, sobbarcandosi i due giorni di viaggio allora necessari per raggiungere Sassetta da Firenze facendo tappa a Volterra⁶³. Il governo ideale del signore sarebbe consistito quindi nella creazione di un clima di pace, tutela e consenso più che di perfetta giustizia. Anche i Ricasoli si muovevano secondo percezioni simili; poco prima che il vicario rivelasse la sua negligenza, il 25 maggio 1626 Bindaccio aveva scritto al Dei:

⁶⁰ Sulla retribuzione del vicario, stabilita dalla consorterìa e ricavata dagli avanzi della vendita in monopolio del sale, vedi ASF1, *Ricasoli*, parte antica filze, 11, ins. 1, n. 31.

⁶¹ Bindaccio Ricasoli a Claudio Masi, Firenze, 20 aprile 1623; ASF1 *Ricasoli*, parte antica, 11, ins. 2, n. 14. Sul diverso ruolo delle feudatarie padane, cfr. L. ARCANGELI, *Conflitti, paci, giustizia: feudatarie padane tra Quattro e Cinquecento*, in *Stringere la pace...*, (a cura di Broglio, Paoli, cit., pp. 43-73; per un prospettiva di genere nella storia del feudalesimo moderno del Regno, cfr. l'inquadramento offerto da E. NOVI CHAVARRIA, *Donne, gestione e valorizzazione del feudo. Una prospettiva di genere nella storia del feudalesimo moderno*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 31, IX (2014), pp. 349-364.

⁶² ASF1, *Ramirez de Montalvo*, beni fondiari, 7, p. 32. L'anno in questione è il 1625, quando la Martelli è impegnata in acquisti di bestiame suino, soccite, e rifacimenti al palazzo signorile della Sassetta.

⁶³ ASF1, *Ramirez de Montalvo*, beni fondiari, 6, ins. 3, cc. n. nn. In realtà Sassetta risulta essere stata una delle comunità più povere del granducato alla vigilia dell'Unificazione; G. PANSINI, *Per una storia del feudalesimo...*, cit., p. 137, n. 9.

All'hauta di questa vi trasferirete alla Trappola, sì come alla Roccha Ricciarda, dove harete a voi li rappresentanti de' Popoli, e loro uffitiali, facendovi conoscere come nostro vicario, e dare loro gl'ordini, che alla giornata occorrerà con farcene partecipe. Andrete intendendo se ci fussi homo, o donna seditiosa, o poco timorata de Dio e ce la viserete con segretezza. Sopra tutto vigilate che la pace alberghi fra Popoli, acciò ci regni Dio, quale vi conceda ogni bene⁶⁴.

La pace, stavolta, si configurava come il prodotto dell'autorità, della conoscenza dei vassalli, e di un'azione capillare e riservata di rapporti informativi sui sudditi. All'interno di un orizzonte così circoscritto, fedeltà al principe e giurisdizione costituiscono una doppia dimensione del potere signorile, nonché gli specchi di due diverse prospettive storiografiche: una che prende avvio da un contesto esterno al feudo, dallo Stato o dalla famiglia che col titolo feudale coronava la propria ascesa, l'altra che considera il feudo in funzione dell'amministrazione interna, del rapporto tra sudditi e vassalli. Lontani dal rappresentare una classe politica individuata, e privi di tensioni antistatali, i feudatari godono nei loro domini di ampi margini di autonomia. Per quanto complessa da indagare, la giurisdizione rappresenta il centro della scacchiera feudale, dove entrano in gioco la domanda di giustizia e amministrazione avanzata dal basso, ma anche l'esigenza personale del signore di rappresentare un referente giusto e autorevole, misericordioso e severo. La giurisdizione, fondata sulla concessione del *merum et mixtum imperium* e della *gladii postestas*, il potere cioè di giudicare sulle cause civili e criminali e di comminare pene corporali inclusa la morte⁶⁵, può a sua volta essere considerata almeno in una triplice ottica: alla luce del rapporto tra feudatario e comunità; come verifica tra prassi di governo ed etica personale del signore; infine all'interno della relazione di fedeltà all'autorità superiore, il granduca o l'imperatore nel caso appunto di feudi d'investitura imperiale⁶⁶.

Nella pratica di ogni giorno, la giurisdizione si concretizzava nella gestione delle risorse economiche della comunità, nella promulgazione di bandi legislativi, nella redazione di statuti per quei corpi sociali che ne erano privi. Il feudatario si riservava il controllo della vita religiosa nelle forme del diritto di nomina dei pievani, dei predicatori quaresimali, della costruzione e cura degli edifici cultuali; sempre il signore fissava le fiere commerciali, e controllava la manutenzione del sistema viario, delle fontane pubbliche e il regime delle acque. A lui spettava occuparsi dell'assistenza dei vassalli bisognosi, rispondendo alle suppliche, componendo le doti delle fanciulle povere, provvedendo a dilazionare i contributi fiscali di chi ne avesse bisogno; attraverso i *cano-*

⁶⁴ ASF1, *Ricasoli*, parte antica filze, 11, n. 20.

⁶⁵ R. CANCELIA, *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», V (2008), n. 14, pp. 469-504.

⁶⁶ Per l'importanza dei feudi imperiali italiani nel quadro dei rapporti tra Stati italiani e Impero sul lungo periodo, cfr. C. CREMONINI, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, Roma, Bulzoni, 2012 (1ª ed. 2004).

vieri amministrava il monopolio del sale, distribuito in base alla consistenza delle famiglie e del bestiame. A suo vantaggio andavano invece le entrate doganali, alcuni diritti sugli usi civici delle terre, gli introiti della vendita all'incanto dell'osteria, mulino e *canove*, il monopolio del sale e quello del tabacco, le pene pecuniarie comminate nei processi e, soprattutto, l'incameramento dell'intero patrimonio dei condannati in giudizio e quello della successione nelle eredità intestate dei sudditi⁶⁷.

La prerogativa più importante restava l'amministrazione della giustizia civile e criminale. La storiografia più recente ha sottolineato come nel corso del Cinque-Seicento essa costituisse il fondamento del governo, e come la figura del buon principe e del giustiziere tendessero a sovrapporsi⁶⁸. L'ambito del feudo e il profilo del feudatario riproducono, con interessanti variabili, logiche e tensioni simili.

Benché i feudatari toscani raramente risiedessero in loco, e spesso non disponessero né di un castello e neppure di un palazzo signorile, la loro assenza non costituiva un dato necessariamente negativo nell'esercizio di governo. La lontananza era surrogata dalla presenza del vicario feudale, indicato talvolta anche come *governatore*, *commissario* o *luogotenente*. Il vicario costituiva l'anello fondamentale del dialogo istituzionale tra signori e vassalli, per più ordini di ragioni: rappresentava il feudatario in loco; conosceva e governava i bisogni della comunità verificandone le richieste; operava da arbitro nelle controversie più disparate; si offriva quale canale di comunicazione tra le genti del luogo e il feudatario. Suo primo compito restava quello di raccogliere le denunce e istruire i processi civili e criminali, con responsabilità di giudizio autonomo nei primi. Secondo un costume riscontrato anche in altri contesti⁶⁹, il vicario era quasi sempre un notaio di un luogo vicino ma esterno al feudo, che veniva chiamato dal signore a svol-

⁶⁷ Le confische portavano introiti di gran lunga maggiori alle entrate ordinarie del feudo. Alla Trapola si ricorda la lunga vertenza sul patrimonio di Stefano Saccomanni, ex agente del barone Giulio, i cui beni stimati oltre 791 scudi vennero incamerati nel 1651; Giulio Ricasoli al vicario Pierantonio Lippi, 17 febbraio 1651; ASF, *Ricasoli*, parte antica filze, 10, cc. n. nn. Nel 1646 le entrate della baronia si aggiravano sui 75 scudi, così articolate: pedaggio di pecore, scudi 18.6.18.4; gabelle di compere, lire 5.2.1; pasture della Rocca, scudi 18; grano riscosso in denari, scudi 4.1; dazi, scudi 25 soldi 4, denari 4; polli, 9 scudi e 6 soldi; ASF, *Ricasoli*, parte antica filze, 11, ins. 10, n. 10. I Ricasoli si dimosteranno vigili e rigorosi su queste prerogative di natura giuridico-fiscale, accentuando un controllo economico sul feudo, peraltro già utilizzato dai baroni come mercato di monopolio per smerciare i prodotti delle loro fattorie. Sul valore economico delle confische, misurate sulle casse del sant'Ufficio, e sul dibattito a cui esse dettero origine anche prima della riflessione di Beccaria, cfr. G. MAIFREDA, *I denari dell'Inquisizione. Affari e giustizia di fede nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2014, pp. 142-149.

⁶⁸ Si rimanda alle incisive considerazioni sulla «funzione totalizzante del governo della giustizia nella società di antico regime e, quindi, la sua identificazione con il potere», avanzate da I. FOSI, *Giustizia, giudici e tribunali fra centro e periferia nello Stato ecclesiastico (secoli XVI-XVII)*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 2, 2001, pp. 201-204; A.M. HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 25-26.

⁶⁹ Nei domini dei Borghese i vicari provenivano spesso dagli stessi feudi; B. FORCLAZ, *Les tribunaux du seigneur. L'administration de la justice dans les fiefs du Latium au XVII^e siècle*, in *Attori sociali e istituzioni in Antico Regime*, (a cura di) Id., in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 1, 2004, pp. 67-82: 71-72.

gere una funzione di governo, diversa e ben più impegnativa di quella tecnico-professionale consueta⁷⁰. Durante il mandato, in genere annuale, i notai-vicari continuavano a esercitare l'attività di rogito privato assieme a quella giurisdizionale, ed era la prima che consentiva loro di vivere a dispetto di compensi variabili e incerti⁷¹. Del ristretto manipolo del personale impiegato in loco, formato appunto dal vicario, dall'eventuale cancelliere, dal rettore o castellano, da un messo o *cavallaro*, dall'economista e da non più di quattro o cinque sbirri, il vicario-notaio costituiva la figura di vertice. Suo interlocutore, oltre al signore, era spesso un auditore di stanza a Firenze, che affiancava e consigliava il feudatario nelle materie inerenti l'esercizio del dominio: così accadeva per i Ramirez e i Vitelli, ma non per i Ricasoli, che gestivano il feudo senza il sostegno di altre competenze. Il contenzioso che i vicari dovevano fronteggiare era assai gravoso: lungi da accogliere facili generalizzazioni, che non rendono ragione dei diversi regimi sociali della Trappola o di Bucine, i ministri feudali erano chiamati a misurarsi con tessuti sociali strutturati su elementari codici comportamentali dove le reazioni a supposte prevaricazioni erano spesso istintive e violente⁷². I piccoli furti e le percosse, gli agguati e gli stupri, erano parte della quotidianità, soprattutto nella baronia della Trappola dove non mancavano i rinvenimenti di cadaveri sconosciuti sulle rive dei torrenti montani. Quando la composizione tra gli interessati non era possibile, prendeva avvio il processo, svolto in genere attraverso fasi precise e registrate in maniera sufficientemente ordinata dai vicari, sia alla Sassetta che a Bucine che alla Trappola. Il processo criminale che il 30 novembre del 1644 inizia a Sassetta a carico dei caporali Pierantonio e Matteo Boscherecci, accusati d'aver ferito un altro vassallo, viene scandito attraverso fasi chiare e distinte: inquisizione; principio di causa; *constituito* del ferito; visita delle ferite riportate; deposizioni dei testimoni *ex officio*; risposte all'inquisizione; capitoli prodotti dalle parti; escussione dei testimoni sopra i capitoli presentati; domanda di pubblicazione del processo; fede di pace; disegno di sentenza stilato dal vicario e sottoposto al signore⁷³. In molti casi le denunce procedono o *ex officio*, cioè inoltrate dal rettore della comunità o dal messo, o più raramente per denuncia degli

⁷⁰ I notai dei Ricasoli provenivano quasi esclusivamente da Loro Ciuffenna, il borgo confinante con la baronia della Trappola; più eterogenea la provenienza dei vicari Ramirez, originari da vari luoghi del contado fiorentino (Montespertoli, Lastra a Signa), dal Casentino, ma anche dalla vicina Ripomaranca (oggi Pomaranca); i vicari di Bucine, feudo Vitelli, giungevano prevalentemente dai vicini borghi di Montevarchi e San Giovanni Valdarno. Reclama un vicario-notaio parte degli uomini della comunità di Camporsevoli, nell'intervento di Aurora Savelli (nota 29).

⁷¹ Lo testimoniano gli stessi vicari, ma anche l'archivio notarile conferma l'esercizio dell'attività professionale nel periodo della vicaria feudale; ASFi, *Ramirez de Montalvo*, beni fondiari, 16, cc. n. nn. Per i vicari della Trappola, cfr. i protocolli di ser Giovan Battista Baldi, vicario nel 1646; ASFi, *Notarile Moderno*, prott. 13091-13094.

⁷² Cfr. HANLON, *Vita rurale...*, cit. pp. 154-155.

⁷³ ASFi, *Ramirez de Montalvo*, beni fondiari, 8, ins. 5bis. Il sindaco della Sassetta Giuseppe d'Orazio denuncia come il caporale Pierantonio Boscherecci e Tiberio di Nelli, nel giorno di sant'Andrea (30 novembre), vennero a male parole poi degenerate in pugnalate e in due ferite alla testa riportate dal Nelli. Il disegno di sentenza venne redatto nell'agosto del 1635, nove mesi dopo.

stessi vassalli, spesso donne o soggetti deboli, che non dimostrano timore o soggezione a sporgere denuncia. Se nei processi civili è sempre il vicario-notaio a emettere la sentenza, nel criminale questa viene solo disegnata dall'ufficiale che la sottopone al giudizio del feudatario. Con l'aiuto di legali residenti in città, il signore giudica in genere in maniera clemente, accordandosi alla linea proposta dal vicario e comminando solo per i casi più gravi la pena alle galere granducali, o all'esilio dal feudo, che consente di evitare l'applicazione della sentenza capitale, una prerogativa concessa ai feudatari toscani, ma quasi mai esercitata. A fronte di alcune condanne pecuniarie, incamerate dal signore e inerenti soprattutto il civile, le sentenze più severe pronunciate in ciascuno dei quattro feudi restano quelle che prevedono l'esilio, spesso temporaneo, e la condanna a remigare sulle galere granducali di norma per tre o cinque anni.

Una sorta di garantismo eccessivo sembra caratterizzare il governo dei Ramirez, a scapito di una giustizia equa e giuridicamente bilanciata. Il caso dello stupro della giovane Caterina Desideri, «fanciulla di bell'aspetto d'età di anni quindici», getta lumi in tal senso. Al «chiaro lume di luna» Caterina aveva riconosciuto distintamente i tratti del suo violentatore, Bastiano Boscherecci, che la notte del 22 settembre 1646 con l'aiuto di alcuni compari era entrato nella casa dove la giovane dormiva assieme ad un'amica, per realizzare una violenza premeditata. Il processo venne istruito alla fine di ottobre dal vicario Francesco Orzalesi dietro querela di Pavolo Penelli messo della Signoria. Nonostante la giovane non avesse dubbi sull'identità del violentatore, che in più circostanze aveva esplicitato tale intenzione, e ben undici testimoni confermassero di aver assistito all'effrazione del Boscherecci e dei suoi compari, l'imputato venne assolto. Gli bastò dichiarare di essersi trovato quella notte a Montecastelli, distante venti miglia dalla Sassetta, adducendo tre dubbi testimoni. L'alibi, l'impari forza dei soggetti implicati, e la prevaricante arroganza della famiglia dell'imputato, consentì al Boscherecci di restare impunito consegnando all'oblio del dolore personale la violenza subita dalla bella Caterina⁷⁴.

In altre circostanze, nel tentativo di dirimere le molteplici liti tra i vassalli, legate allo sfruttamento delle risorse e al rispetto dei confini, delle proprietà e dei diritti, i vicari procedono richiamandosi esplicitamente agli statuti, la cui presenza non può quindi essere letta in funzione dell'autonomia della comunità dall'autorità signorile⁷⁵. Ma al di là degli statuti, e al di sopra dei bandi promulgati nei feudi, la garanzia del giusto giudizio è offerta quasi ovunque dall'arbitrio assoluto del signore, inteso negli incartamenti come forza libera da condizionamenti di qualsiasi tipo, anche giuridico e legislativo, e capace di emettere una sentenza conveniente.

⁷⁴ ASFI, *Ramirez de Montalvo*, beni fondiari, 8, ins. 10, cc. n. nn.

⁷⁵ L'impulso dei feudatari portò alla stesura degli statuti di Vernio; RITA GUALTIERI, *Gli statuti di Vernio*, Prato, Biblioteca di Vaiano – Cassa di Risparmio di Prato, 1991. A Sassetta si verificò una situazione del tutto diversa: gli Statuti, redatti dopo la sottomissione alla Repubblica fiorentina (1517), furono abrogati e riscritti dal nuovo feudatario Pirro Musefilo, con il pieno appoggio di Cosimo I; ASFI, *Ramirez de Montalvo*, beni fondiari, 3, cc. n. nn. Discorso di Alfonso Quistelli, auditore fiscale a Cosimo I, in seguito alle rimostranze dei Sassetani contro Pirro Musefilo (s.d. ma aprile 1549).

Sassetta, signoria degli Orlandi di Pisa, poi passata sotto il domino della Repubblica fiorentina, fu il primo feudo istituito da Cosimo nella persona del capitano Matteo Gentili da Fabbriano (1539)⁷⁶; Sassetta e la contea di Monte San Savino, investita a Baldovino fratello di papa Giulio III Ciochi Del Monte, furono anche gli unici feudi creati da Cosimo I prima della conquista di Siena, inaugurando una tendenza di concessioni che premiava stranieri o comunque non fiorentini, secondo le logiche della fedeltà personale (Antonio Ramirez) o della convenienza politica (Ciochi del Monte, e i Bentivoglio, parenti di Gregorio XIII, che ricevettero Magliano). Con l'investitura di Sassetta, sul piano amministrativo il duca intendeva presumibilmente recuperare la vecchia tradizione signorile della località, allo stesso tempo alleggerendo gli ambiti giurisdizionali del capitano di Campiglia, sotto il cui vasto controllo sarebbe ricaduta la comunità, assieme a Bibbona, Guardistallo, Montescudaio, e appunto Campiglia. Pochi anni dopo la prima infeudazione, Sassetta passò nel 1542 a Pirro Musefilo e nel 1563 pervenne, ancora col titolo di *signoria*, al castigliano Antonio Ramirez de Montalvo, cameriere di Cosimo e di Eleonora⁷⁷. Durante i periodi di vacanza feudale, la località era tornata sotto l'amministrazione del capitano di Campiglia. In questi cambiamenti la comunità preservava una propria autonomia, in virtù di statuti ratificati fin dalla Repubblica fiorentina e rivisti dal Musefilo, nonché di consoli e consiglieri che davano rappresentanza e voce alle esigenze comunitarie. Sassetta godeva in quegli anni anche di una relativa autonomia economica, che risaliva agli Orlandi, secondo la testimonianza degli abitanti più anziani. L'auditore ducale Alfonso Quistelli, di fronte a vertenze di cui non aveva chiara cognizione, considerava gli anziani della Sassetta i depositari riconosciuti della memoria storica: erano loro a ricordare come fosse stata premura di Pietro Paolo Orlandi gestire in usufrutto i suoi beni personali, e operare una distribuzione delle terre in piena proprietà ai contadini «per indurvi habitatori»⁷⁸. Quest'antica scelta consentiva alla comunità di portare davanti all'auditore fiscale e al duca Cosimo le proprie rivendicazioni contro quelle dei feudatari⁷⁹. Un'autonomia evidente, a dispetto dell'ingerenza dei signori nella scelta dei consiglieri eleggibili, è verificabile anche nelle vicende delle comunità di Bolgheri e di Castagneto, in causa con

⁷⁶ M. BARTOLINI, *Sassetta primo feudo mediceo*, Volterra, Accademia dei Sepolti, 1990. L'autrice traccia anche alcune linee della storia spagnola dei Ramirez; ivi, pp. 16-24.

⁷⁷ La vicenda biografica di Antonio Ramirez è stata più volte al centro degli interessi degli storici; cfr. A. DE SCISCIOLO, *Antonio Ramirez de Montalvo: uno spagnolo alla corte di Cosimo I de' Medici*, in «Ricerche Storiche», XXXVI (2006), n. 2, pp. 257-294; R. DEL GRATTA, *Antonio Ramirez Montalvo: uno spagnolo alla corte di Cosimo I*, in *Toscana e Spagna nel secolo XVI. Miscellanea di studi storici*, Pisa, ETS, 1996, pp. 223-271. Ramirez, discendente da una famiglia di antica nobiltà, era stato il primo gentiluomo spagnolo a cui Cosimo aveva conferito l'abito del neonato ordine di Santo Stefano, secondo solo a Gian Luigi Vitelli (Chiappino), primo marchese di Cetona; M. AGLIETTI, *Cavalieri spagnoli nell'Ordine di Santo Stefano: l'esempio dei Montalvo*, in *Toscana e Spagna nel secolo XVI*, cit., pp. 273-300: 295.

⁷⁸ Non a caso nel consegnare nel 1503 il castello ai fiorentini, l'Orlandi aveva preteso che fossero preservate «le robe et le persone»; ASF, *Ramirez de Montalvo*, beni fondiari, 2, inss. 1, 4, cc. n. nn.

⁷⁹ Sulla lite dei Sassetani col Musefilo, vedi ASF, *Ramirez de Montalvo*, beni fondiari, 3, ins. 3; inoltre, per una storia di lungo periodo, cfr. BARTOLINI, *Sassetta primo feudo mediceo*, cit.

i conti Della Gherardesca⁸⁰. Una dialettica così aspra aveva luogo nonostante i Della Gherardesca intervenissero nella nomina dei consiglieri della comunità, rendendo problematica una separazione tra potere comunitario e autorità signorile⁸¹. Del tutto diverso era l'equilibrio dei rapporti tra corpo sociale e signori che reggeva la Trappola, in cui la comunità era priva di statuti e i quattro consiglieri non erano eletti dal consiglio della comunità, ma scelti dal vicario feudale dei Ricasoli all'interno di una cerchia ristretta di famiglie⁸². Ancor meno di altri signori, i Ramirez de Montalvo cercano, infine, di non alterare il quadro istituzionale e gli equilibri sociali del feudo, al cui interno la presenza di militari delle bande, soggetti a regime giuridico e fiscale privilegiato, operava una continua perturbazione. E non esitano a derogare alla propria autonomia richiedendo, secondo necessità, la collaborazione degli ufficiali granducali.

Il capitano di Campiglia, di cui richiedevano gli uffici i Ramirez⁸³, manteneva anche il controllo sulle cause del vicino feudo dei Della Gherardesca. Nell'arco di tempo che separa l'accomandigia fatta ai Dieci nel 1405 e il rescritto di Cosimo III, i conti difesero in più occasioni le loro prerogative giurisdizionali. Se sfuggì loro l'esercizio del foro criminale sui sudditi di Bolgheri e Castagneto⁸⁴, ottennero migliori risultati nella difesa dei diritti relativi al litorale tirrenico (condizionati quindi dai principi della legislazione sulle frontiere marittime), e alle navi che vi facevano naufragio, vincendo le pretese dei Consoli del Mare di Pisa, dei Ministri delle galere e dei Governatori di Livorno. Giovò in questo ai Della Gherardesca l'arbitrato supremo dei granduchi, che si dimostrarono costantemente favorevoli alle rivendicazioni signorili e ai loro appelli a danno delle magistrature statali.

⁸⁰ Comunità che affittavano i loro terreni ai conti ed avevano la capacità e la forza di sostenere a metà Seicento una lunga causa davanti all'Auditore delle Riformagioni contro i loro signori relativamente ai diritti di pascolo, fida e legnatico; ASF1, *Della Gherardesca*, 25 (1664); ASF1, *Auditore delle Riformagioni*, 153, cc. n. nn. Per analoghe dinamiche si veda: D. GASPARI, *Signori e contadini nella contea di Valmareno, secoli XVI-XVIII*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta*, II, (a cura di) G. Cozzi, Roma, Jouvence, 1985, pp. 135-174: 162-167.

⁸¹ Nelle terre feudali siciliane i baroni erano riusciti solo nel corso del tempo a riservarsi la nomina degli ufficiali comunitari; R. CANCELILA, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Palermo, Quaderni di Mediterranea, 2013, p. 159. Per l'antagonismo tra impiegati dell'amministrazione feudale e il barone nei feudi della Calabria Citra, cfr. COVINO, *Governare il feudo...*, cit., p. 233.

⁸² Il vicario Giovanni Antonio Forti a un imprecisato Ricasoli, Loro, 25 marzo 1649: «Questa mattina eletto li nuovi governatori, camerlengo e rettore, l'istesse persone che haveva determinate chiamare la buona memoria del Sancasciani [Settimio Sancasciani, il precedente vicario], cioè Baldo d'Agnolo Morandi e Mattio di Lionardo Baroni governatori, e Pierantonio di Rotilio camerlengo Giovanni Camerlai rettore»; ASF1, *Ricasoli*, parte antica filze, 33, cc. n. nn.

⁸³ Francesco Vinta a Cosimo, 28 novembre 1562: ASF1, *Auditore delle Riformagioni*, 8, c. 823.

⁸⁴ Secondo la capitolazione fatta con la Repubblica fiorentina, i conti non dispongono «delli malefezi da imporsi la pena di sangue», ma dipendono per questo dal tribunale del capitano di Campiglia. Possono invece eleggere le famiglie e i casati atti al governo nei loro castelli, nominare tutti gli ufficiali della contea, rivedere i conti di tutte le amministrazioni, vendere il sale della contea al prezzo da loro stabilito, rifornendosi nello Stato di Piombino «o dove più gli piaccia», e godere della riserva di tutti i proventi dei beni messi all'incanto (osterie, fattori da oli, canove e simili) «intorno alla quale non riconoscono né la Gracia di Firenze né altro magistrato»; ASF1, *Della Gherardesca*, 62, cc. n. nn.

6. *Caratteri e trasformazioni della giurisdizione*

Alcune linee comuni caratterizzano la giurisdizione di queste famiglie di feudatari. A parte i Della Gherardesca, che mantennero diritti eminentemente patrimoniali e fiscali, i poteri giudiziari sono pressoché assoluti nei diplomi concessi ai Ramirez e ai Vitelli, in cui vengono invece devitalizzati quelli di natura militare e fiscale. Fino alla legge lorenese del 1749, siamo di fronte a un contesto feudale sostenuto da forti prerogative⁸⁵. I feudi del granducato sono semmai privilegiati di un'integrità giurisdizionale che all'altezza del primo Seicento risulta ormai rara in altre aree centro-settentrionali: sia nel ducato di Milano che nella Repubblica di Venezia, dove i feudi erano sottoposti ai tribunali statali quali il Senato di Milano o i Provveditori sopra i feudi, o in maniera ancor più evidente nel Piemonte sabauda⁸⁶.

Nel granducato i Ricasoli si dimostrano signori severi in merito all'esazione fiscale e al governo del feudo, ma giudici miti nella sostanza, sfruttando la contumacia degli imputati per comminare pene capitali solo teoriche. I baroni della Trappola gestirono in maniera oculata il diritto di asilo, inteso in un'accezione più ampia e complessa del ricetto dei banditi comuni. L'asilo veniva offerto agli aristocratici fiorentini alle prese con la giustizia statale, o con processi pendenti, ma anche a protetti dei granduchi, inviati nei feudi nell'attesa che le acque si calmassero o che si venisse a qualche aggiustamento con i tribunali statali.

Le questioni legate al banditismo, frequenti alla Trappola e nei feudi del confine appenninico, paiono dissolversi nelle carte del tribunale dei Ramirez e in quello dei Vitelli. Le problematiche della comunità della Sassetta si condensano invece nei casi di violenza privata e nelle liti patrimoniali tra i sudditi, sulle quali il vicario si sforza di operare per il perseguimento della pace volta a evitare o concludere rapidamente eventuali contenziosi processuali. L'obiettivo ultimo della giustizia feudale è anche in questo caso quello di gestire gli attriti sociali e mantenere l'equilibrio comunitario, piuttosto che amministrare la giustizia secondo gli inappuntabili canoni del diritto.

La domanda di giustizia dev'essere soddisfatta in poco tempo, e i processi dei vicari feudali si caratterizzano quindi per una generale speditezza. Alla Trappola come a Sassetta molti contenziosi, senz'altro quelli meno complessi ma non solo quelli, giungono ad esaurimento nello spazio di trenta-sessanta giorni, mentre in altri casi possono

⁸⁵ Durante il periodo francese, nonostante l'abolizione delle prerogative signorili, Napoleone nel Regno d'Italia creò 3 duchi, 109 conti, 108 baroni e 2 cavalieri; (voce di) F. MINECCIA, *Feudalità*, in *Economia*, in *L'Italia napoleonica. Dizionario critico*, (a cura di) L. Mascilli Migliorini, N. Marini d'Armenia, Torino, UTET, 2011, p. 217.

⁸⁶ E. STUMPO, *Finanze e Stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma, Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, 1979, pp. 169-172. Sul controllo esercitato dal Senato di Milano sui feudi, cfr. C. MAGNI, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano, Giuffrè, 1937 e D. SELLA, *L'economia lombarda durante la dominazione spagnola*, Bologna, il Mulino, 1982, pp. 274-277: 274. Per la Serenissima e i suoi territori, i domini signorili dipendevano dai Provveditori sopra i feudi; G. GULLINO, *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVIII)*, in «Quaderni storici», n. 43, 1980, pp. 162-193.

prolungarsi per sei-otto mesi; molto più raramente i tempi intercorsi tra la denuncia e la sentenza raggiungono i due anni, come accade in alcuni processi istruiti dai vicari dei Vitelli⁸⁷. Si era consapevole, come nel novembre del 1643 esplicitava il conte Piero de' Bardi al suo vicario, che tutto, cioè processi, paci e trasmissione delle informazioni, dovesse svolgersi il più velocemente possibile⁸⁸. La celerità era un obiettivo primario, e rappresentava di per sé un presupposto della pace sociale.

Il caso del marchesato di Bucine, concesso a Giulio Vitelli nel 1646, sposta l'indagine alla metà del Seicento e offre uno scenario molto diverso da quello dei Ramirez de Montalvo e dei Ricasoli⁸⁹.

La peculiarità dell'amministrazione del marchesato valdalmbrino consiste nella forte compenetrazione tra personale feudale e ufficiali periferici del granduca. Il podestà di Valdambra, la circoscrizione più ampia in cui si trovava Bucine, svolgeva anche le mansioni di vicario marchionale; il suo luogo di residenza era il palazzo di Bucine, di cui i Vitelli avevano in carico costruzione e manutenzione. La corrispondenza mostra come per consuetudine, appena eletti, sia il podestà di Valdambra che il suo cancelliere inoltrassero ai marchesi Vitelli una supplica con cui richiedevano di essere nominati luogotenente e cancelliere del feudo, ottenendone invariabilmente risposta positiva. Da parte marchionale ci si limitava infatti a fissare i termini dell'incarico, stabiliti in genere in un anno di servizio. Una commistione burocratica così strutturale non sembra trovare riscontri in altre località infeudate, in cui comunque le amministrazioni signorili e le istituzioni statali non mancavano d'interagire: a Sasseta alcune cause venivano delegate al commissario di Volterra mentre il bargello della città prestava aiuto per la cattura di alcuni delinquenti; alla Trappola i Ricasoli si servivano spesso dell'aiuto dei soldati granducali per reprimere il banditismo, e delle carceri di San Giovanni per la custodia dei condannati o delle persone in attesa di giudizio.

Nel marchesato di Bucine l'unione delle funzioni di podestà e vicario nella stessa persona non poteva non disegnare un quadro di governo feudale decisamente flessibile rispetto alle esigenze del potere centrale. I Vitelli dimostrano infatti un interesse decisamente marginale per la giurisdizione, mentre nella loro sensibilità il feudo viene progressivamente a identificarsi con i confini geografici e giurisdizionali della bandita di

⁸⁷ Sui tempi processuali del marchesato di Bucine, cfr. S. CALONACI, *Un feudo d'età moderna...*, cit., n. 71.

⁸⁸ Il conte Piero de Bardi al vicario: «Nelle cause criminali conviene che mettiate subito mano al processo, incarceriate chi bisogna, cominciate il processo, [e in ocular], esami, e quello che occorre per beneficio della causa. Procuriate le paci, soprattutto leviate l'offese. Quanto poi al darne conto a noi altri, [costi] è spesso comodità di scrivere et in certo casi grandi conviene mandar huomini a [parte]. Ma non per questo ritardare mai cosa alcuna»; ASPo, *Vernio*, 530, c. 6r.

⁸⁹ La famiglia Vitelli, che costruì le proprie fortune sulle condotte militari e sulle carriere ecclesiastiche e cortigiane di alcuni suoi esponenti tra granducato, Stato della Chiesa e Regno di Napoli, era originaria di Città di Castello, dove mantenne proprietà e feudi, anche quando i Vitelli si erano affermati altrove. In Toscana Chiappino divenne marchese di Cetona nel 1560; C. BENZONI, *Politica e mecenatismo a Città di Castello. Paolo Vitelli, Luca Signorelli e Paolo Bellanti*, in «Archivum Mentis. Studi di Filologia e Letteratura umanistica», II (2013), pp. 223-254.

caccia, in cui contano più le decisioni del guardiacaccia che non quelle del vicario. A partire dagli anni Settanta del Settecento molte carte riguardanti i feudi vengono infatti ad essere assorbite nelle serie documentarie della Segreteria di finanze relative agli affari di caccia. In questo senso il marchesato di Bucine rappresenta un esempio significativo della contrazione della sfera di potere feudale, anticipando quella sovrapposizione e semplificazione giurisdizionale che in generale caratterizza i feudi toscani nel secondo Settecento, allorché gli ex domini vennero a costituire semplici appezzamenti di boschi e terreni ad esclusivo uso venatorio del signore.

Intanto, nel 1678 il luogotenente Francesco Maria Bracci lamentava di non avere i mezzi per amministrare la giustizia, privo com'era di *famigli* fedeli e carceri adatte a custodire i malfattori in attesa di processo. La ricompensa dei vari cacciatori di taglie, figure dal profilo spesso delinquenziale e in competizione tra loro, costituiva un'altra questione spinosa per il luogotenente di turno. Come se non bastasse non mancavano i pescatori di frodo nelle acque vigilate mentre le reiterate battute dei cacciatori del granduca all'interno della bandita marchionale avevano razzato la selvaggina:

Havevo formato per sabato futuro la caccia alli starnotti per il marchesato di V.S. Ill.ma penso non seguirà, perché hieri per la terza volta li cacciatori di S.A. hanno [rifra-stati] ogni buco di detto marchesato e penso alla quantità che hanno morta non sia restato penna⁹⁰.

In sintesi, mentre nell'Italia moderna, incluso il granducato, si assisteva a partire dalla seconda metà del Cinquecento a un irrigidimento della giustizia penale laica ed ecclesiastica, come indicato dai recenti studi di Bellabarba, Fosi, Romeo e Mancino⁹¹, i vassalli dei feudi toscani qui indagati beneficiano di un contesto giudiziario caratterizzato da clemenza e plastica flessibilità. L'«arbitrio giusto» e «assoluto» del feudatario, inteso come giudizio personale, autonomo e non condizionato da sollecitazioni esterne ed effimere, all'inizio del Settecento toscano era ancora invocato nelle sentenze come garanzia di buona giustizia. E l'attenzione dei feudatari alla presa sociale sulla comunità si realizza coerentemente attraverso la personale conoscenza della biografia di ciascun suddito e della storia di ciascuna famiglia, non attraverso l'esercizio di una ferrea autorità.

⁹⁰ Cosimo Tantucci al marchese Pier Antonio Vitelli, capitano de' Lanzi, Bucine, 8 agosto 1680; per i famigli e le carceri, vedi la lettera del luogotenente Francesco Maria Bacci [al marchese Pier Antonio], Bucine, 17 settembre 1678; sulle taglie, vedi Giovan Tomaso Vicentini al capitano Giuseppe Generali, bargello di Bucine, Firenze, 2 ottobre 1672; ASFi, *Rondinelli Vitelli*, 49, ins. 4, cc. n. nn.

⁹¹ M. MANCINO, G. ROMEO, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, 2013, pp. 102-103; M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 60. Una chiara sintesi relativa all'esercizio della giustizia nello Stato pontificio, in I. FOSI, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007. Per la Toscana medicea durante l'età cosimiana, si veda ancora FASANO GUARINI, *Considerazioni su giustizia, stato e società...*, cit., pp. 135-168.

Indizi indiretti sono gli inviti che i signori ricevono dai loro stessi sudditi in merito all'atteggiamento di maggior severità che dovrebbero usare nel governo del feudo. A Sassetta un'occasione si presenta nell'imminenza della battuta di caccia annuale, organizzata dalla comunità come tributo al feudatario: nel 1691 l'osservanza di questo obbligo infatti si era indebolita a tal punto che il vicario Michelangelo Tartagli lamentava l'assenza di ben quindici battitori, nonostante la pena di lire 5 minacciata agli assenteisti: «e pure havevo fatto intimare un giorno avanti per via di questo messo ma non giovò perché confidati nella solita clemenza trasgrediscono, che se pagassero la pena imparerebbero a obbedire. Compatisco la miseria di tutti ma mi dispiace per simili disordini perché mancando l'obbedienza manca tutto»⁹². Più di un secolo prima Francesco Mattei, prete della Trappola, dolendosi che i pastori non pagassero i loro debiti, ne attribuiva la causa all'eccessivo lassismo di Braccio Ricasoli e consorti: «e questo V.S. mi perdonerà viene da signori che se quella volessino pagherebbono e sarebbono più soleciti questi huomini. E se V.S. non li fanno ubidire altrimenti come disse una volta V.S. parechi anni or sono e signori diventarono vasalli e vasalli signori, qui non è temenza di cosa nessuna»⁹³.

Fra queste due svelate testimonianze, si colloca, anche temporalmente, l'invito rivolto da Cosimo Tantucci al marchese Pierfrancesco Vitelli. Il Tantucci, uno dei maggiori locali, non esitava a criticare come deboli le reazioni del Vitelli alle aggressive iniziative portate avanti dal pivano di Bucine, che approfittava di una gestione feudale troppo accondiscendente per estendere il proprio controllo sui beni signorili e sostituirsi all'autorità marchionale:

Il principe o chi ha dominio da simile o potestà sopra ad altri, deve essere come il cielo quale spesso si fa sentire tonante, ma di rado folgorante. V.S. Ill.ma in questo suo marchesato ha bisogno di farsi sparger saette avanti rimbombino i tuoni⁹⁴.

Nel granducato, la compresenza e sovrapposizione giuridico-istituzionale di accomandigie, signorie tradizionali, acquisti e reinfeudazioni, ricomponne le dicotomie interpretative di un feudalesimo polarizzato tra feudi medicei e feudi imperiali. I detentori di antiche signorie d'incerta origine trovano allora un'agevole legittimazione da parte dei granduchi, con questi ultimi che dispongono dei domini feudali come speciali tessere dell'amministrazione territoriale, dando prova in numerose occasioni di privilegiare le istanze dei feudatari a scapito di quelle dei magistrati territoriali ordinari. Almeno fino alla metà del Seicento, la delega della giurisdizione autonoma non rientrava affatto tra le principali preoccupazioni politiche e di governo dei granduchi, così da consentire l'esistenza di feudalesimi eterogenei, caratterizzati però da forti poteri giurisdizionali ottenuti spesso per pura liberalità e connotati da tratti signorili

⁹² ASF1, *Ramirez de Montalvo*, beni fondiari, 11, ins. 1, cc. n. nn.

⁹³ ASF1, *Ricasoli*, parte antica filze, 33, cc. n. nn.

⁹⁴ ASF1, *Rondinelli Vitelli*, 49, ins. 4, cc. n. nn.

apparentemente più marcati rispetto ad altre feodalità considerate paradigmatiche; poteri in grado di garantire forme di tolleranza e libertà controllata che paiono sfuggire al generale rafforzamento degli apparati repressivi e inquisitoriali verificato negli Stati regionali, delineando contesti giudiziari particolari, sui cui diversi significati si aprono nuovi spazi di comparazione e d'indagine⁹⁵.

STEFANO CALONACI
(Università di Padova)

⁹⁵ In Sicilia, solo dal 1610 la giurisdizione iniziò ad essere concessa a chi avesse voluto acquistarla; O. CANCELLO, *La terra di Cerere*, Palermo, Salvatore Sciascia editore, 2001, pp. 260-261. Fin dal Quattrocento i signori condomini di Cairo, feudo imperiale delle Langhe, rivendicarono la piena autonomia del loro potere giudiziario, per cui i loro vassalli non potevano esser tratti a giudizio presso i tribunali di Milano per alcuna causa né civile né criminale; R. MUSSO, *I feudi imperiali delle Langhe tra Impero e Stato di Milano (XV-XVIII)*, in *I feudi imperiali in Italia...*, cit., pp. 67-120: 83.